



COMUNE DI VALSOLDA

Via Bellotti, 21 – 22010 VALSOLDA (Como)
Tel 034468121 – fax 034468834 – www.comune.valsolda.co.it
C.F. / P.I. 00598360139

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEI CONTRATTI

Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 17 del 17.07.2012
Modificato all'art.75 commi 4° e 5° con deliberazione di C.C. n.21 del 01.10.2013



COMUNE DI VALSOLDA

Via Bellotti, 21 – 22010 VALSOLDA (Como)
Tel 034468121 – fax 034468834 – www.comune.valsolda.co.it
C.F. / P.I. 00598360139

INDICE

TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI

CAPO I - PRINCIPI INFORMATIVI

- Art. 1** - Autonomia negoziale
- Art. 2** - Oggetto, Disciplina e Principi
- Art. 3** - Ambito di applicazione

CAPO II - DISPOSIZIONI PRELIMINARI E COMUNI

- Art. 4** - Attività istruttoria, preparatoria e propositiva. Determinazione a contrattare
- Art. 5** - Modalità di contrattazione
- Art. 6** - Disciplina del contenuto dei contratti
- Art. 7** - Cauzioni
- Art. 8** - Tutela dei lavoratori
- Art. 9** - Competenze e Responsabilità
- Art. 10** - Aggiudicazione e Obbligatorietà del contratto

TITOLO II - LA SERIE PROCEDIMENTALE

CAPO I - PROCEDURE DI SCELTA DEL CONTRAENTE E NORME COMUNI

- Art. 11** - Procedure di scelta del contraente
- Art. 12** - Esclusione - Chiarimenti ed Integrazioni
- Art. 13** - Bando di gara e Pubblicità
- Art. 14** - Capitolato speciale d'appalto
- Art. 15** - Requisiti di partecipazione
- Art. 16** - Collegamento sostanziale in fase di gara
- Art. 17** - Criteri di aggiudicazione
- Art. 18** - Contenuto dell'offerta
- Art. 19** - Modalità di presentazione delle offerte
- Art. 20** - Offerte uguali
- Art. 21** - Offerte anormalmente basse

CAPO II - PROCEDURA APERTA (ASTA PUBBLICA O PUBBLICO INCANTO)

- Art. 22** - Definizione
- Art. 23** - Il procedimento di gara

CAPO III - PROCEDURE RISTRETTE (LICITAZIONE PRIVATA E APPALTO CONCORSO)

- Art. 24** - Procedura ristretta (licitazione privata) - Definizione
- Art. 25** - Il procedimento di gara
- Art. 26** - Appalto concorso – Definizione



COMUNE DI VALSOLDA

Via Bellotti, 21 – 22010 VALSOLDA (Como)
Tel 034468121 – fax 034468834 – www.comune.valsolda.co.it
C.F. / P.I. 00598360139

CAPO IV - COMMISSIONI DI GARA

Art. 27 - Seggio di gara nel caso di Procedura aperta o Procedura ristretta con il criterio del prezzo più basso

Art. 28 - Commissione Giudicatrice nei casi di offerta economicamente più vantaggiosa

CAPO V - PROCEDURA NEGOZIATA (TRATTATIVA PRIVATA)

Art. 29 - Definizione

Art. 30 - Procedura negoziata per Forniture di beni e Servizi

Art. 31 - Procedura negoziata per lavori pubblici

Art. 32 - Tipi di procedura negoziata

Art. 33 - Invito alle procedure negoziate concorrenziali

Art. 34 - Modalità di svolgimento delle procedure negoziate concorrenziali

Art. 35 - Dialogo competitivo

CAPO VI - ALTRE PROCEDURE

Art. 36 - Affidamento dei servizi dell'allegato IIB Codice dei Contratti - principi generali e modalità di affidamento

Art. 37 - CONSIP

Art. 38 - Affidamento gestione di impianti sportivi comunali

Art. 39 - Convenzioni con Cooperative sociali, associazioni, associazioni di volontariato

Art. 40 - Convenzioni con imprenditori agricoli

CAPO VII – GARE TELEMATICHE (o Gare on-line)

Art. 41 – Finalità, principi e fonti

Art. 42 – Definizioni

Art. 43 - Sito "Gare on-line"

Art. 44 - Gestore del sistema

Art. 45 - Abilitazione degli utenti

Art. 46 - Forme di pubblicità

Art. 47 - Contenuto del bando e/o della lettera invito

Art. 48 - Criteri di aggiudicazione

Art. 49 - Offerte anomale

Art. 50 - Formazione della graduatoria – Aggiudicazione

Art. 51 - Pubblicità delle sedute di gara telematiche

Art. 52 - Accesso agli atti

TITOLO III - ACQUISIZIONE IN ECONOMIA DI LAVORI, BENI E SERVIZI

CAPO I – ESECUZIONE DI LAVORI IN ECONOMIA

Art. 53 - Ambito di applicazione e fonti

Art. 54 - Limiti di importo e divieto di frazionamento

Art. 55 - Tipologie degli interventi eseguibili in economia

Art. 56 - Modalità di esecuzione

Art. 57 - Lavori in amministrazione diretta

Art. 58 - Lavori per cottimo

Art. 59 - Lavori d'urgenza

Art. 60 - Lavori di somma urgenza

Art. 61 - Perizia suppletiva per maggiori spese

Art. 62 - Lavori di manutenzione – Contratti aperti

Art. 63 - Responsabile del procedimento



COMUNE DI VALSOLDA

Via Bellotti, 21 – 22010 VALSOLDA (Como)
Tel 034468121 – fax 034468834 – www.comune.valsolda.co.it
C.F. / P.I. 00598360139

Art. 64 - Modalità di affidamento dei lavori a cottimo

CAPO II – ACQUISIZIONE DI BENI E SERVIZI IN ECONOMIA

Art. 65 - Ambito di applicazione e fonti

Art. 66 - Limiti di importo e divieto di frazionamento

Art. 67 - Tipologie di beni e servizi acquisibili in economia

Art. 68 - Modalità di esecuzione

Art. 69 - Amministrazione diretta

Art. 70 - Cottimo fiduciario

Art. 71 - Svolgimento della procedura

CAPO III – INCARICHI PER L'AFFIDAMENTO DEI SERVIZI ATTINENTI ALL'ARCHITETTURA ED ALL'INGEGNERIA

Art. 72 - Disciplina generale

Art. 73 - Modalità di affidamento degli incarichi

TITOLO IV - LA SERIE NEGOZIALE

CAPO I - LA STIPULAZIONE DEL CONTRATTO

Art. 74 - Competenza alla stipula

Art. 75 - Modalità di stipula

Art. 76 - Adempimenti per la stipulazione dei contratti

Art. 77 - Spese contrattuali

Art. 78 - Repertorio e custodia dei contratti

Art. 79 - Registrazione del contratto

Art. 80 - Revisione prezzi, Rinnovo e Proroghe contrattuali

CAPO II - LA GESTIONE DEL CONTRATTO

Art. 81 - Responsabilità della esecuzione del contratto

Art. 82 - Contratti aggiuntivi

Art. 83 - Divieto di cessione del contratto e Subappalto

Art. 84 - Modalità di risoluzione delle controversie – Risoluzione con mediazione dell'Autorità per la vigilanza sui contratti

Art. 85 - Obblighi dell'Appaltatore relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari

Art. 86 - Trattamento dei dati personali

TITOLO V - DISPOSIZIONI FINALI

Art. 87 - Disposizioni di coordinamento

Art. 88 - Deroghe

Art. 89 - Abrogazioni

Art. 90 - Entrata in vigore



COMUNE DI VALSOLDA

Via Bellotti, 21 – 22010 VALSOLDA (Como)
Tel 034468121 – fax 034468834 – www.comune.valsolda.co.it
C.F. / P.I. 00598360139

TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI

CAPO I - PRINCIPI INFORMATIVI

Art. 1 - Autonomia negoziale

1. Il Comune è titolare di ampia autonomia negoziale in materia contrattuale. Essa può riguardare qualsiasi contratto sia passivo che attivo, nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico.
2. Non sono consentite solo quelle tipologie contrattuali le quali non siano, neppure indirettamente, finalizzate al soddisfacimento degli interessi pubblici che fanno istituzionalmente capo al Comune.

Art. 2 - Oggetto, Disciplina e Principi

1. Il presente Regolamento disciplina l'attività contrattuale strumentale all'esercizio delle funzioni di competenza del Comune.
2. L'attività contrattuale del Comune è disciplinata dalla normativa comunitaria, dalle leggi e regolamenti dello Stato, (in particolare dal D.Lgs. 163/2006 – d'ora innanzi definito anche **Codice dei Contratti** – e dal D.P.R.207/2010 – d'ora innanzi definito anche **Regolamento d'esecuzione**) dalle leggi regionali e dal presente Regolamento.
3. L'attività contrattuale del Comune è improntata, in tutte le sue fasi, al rispetto dei principi di legalità, efficacia, economicità, tempestività e correttezza. La procedura di affidamento di un contratto deve rispettare i principi di libera concorrenza, parità di trattamento, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità nonché quello di pubblicità, come codificati dall'art.2 del Codice dei Contratti.
4. L'attività contrattuale non può essere artificiosamente frazionata al fine di sottrarla alla disciplina di derivazione comunitaria per quanto concerne l'applicazione delle diverse procedure di aggiudicazione.
5. Nel rispetto di quanto previsto al precedente comma 4, il Comune garantisce l'applicazione dei principi contenuti nella Legge nr 180 dell'11.11.2011 (Statuto delle Imprese).
5. Il Comune garantisce l'accesso agli atti di gara e ai contratti nel rispetto delle modalità e dei limiti previsti dalla L.241/1990 e s.m.i. e dal Codice dei Contratti.

Art. 3 - Ambito di applicazione

1. Le disposizioni generali e particolari così come i principi di cui al presente Regolamento si applicano agli appalti di lavori pubblici, alle forniture e servizi, alle concessioni di lavori e servizi e ad ogni altra attività posta in essere dal Comune che comporti il sorgere di un rapporto contrattuale formalizzato o meno in una stipula.
2. Non costituiscono oggetto di disciplina del presente Regolamento:
 1. i consorzi, le convenzioni, gli accordi di programma e di cooperazione fra enti di cui agli artt. 30, 31 e 34 del D.Lgs.n. 267/2000 e alle disposizioni Statutarie;
 2. le convenzioni urbanistiche, le locazioni di alloggi di edilizia residenziale;
 3. gli atti e i contratti di liberalità;
 4. gli accordi di cui agli artt. 11 e 15 della L.241/1990;
 5. gli incarichi professionali non espressamente disciplinati dal presente Regolamento ed altri tipi di incarichi a soggetti esterni al Comune;
 6. le transazioni su vertenze in atto o su pendenze per indennizzi e risarcimenti.
3. Le alienazioni di beni immobili sono disciplinate da apposito Regolamento comunale.



COMUNE DI VALSOLDA

Via Bellotti, 21 – 22010 VALSOLDA (Como)
Tel 034468121 – fax 034468834 – www.comune.valsolda.co.it
C.F. / P.I. 00598360139

CAPO II - DISPOSIZIONI PRELIMINARI E COMUNI

Art. 4 - Attività istruttoria, preparatoria e propositiva - Determinazione a contrattare

1. L'espletamento delle attività istruttorie, propositive e preparatorie agli atti necessari alla contrattazione rientra nelle competenze del Responsabile unico del procedimento individuato dal Responsabile del servizio interessato all'acquisizione della prestazione oggetto del contratto. Se non è individuato espressamente, il R.U.P. coincide con il Responsabile del Servizio.
2. Il Responsabile del Servizio di cui al precedente comma 1, che è denominato Responsabile del Servizio proponente ai fini dell'attuazione del presente Regolamento, coincide con il Responsabile del Servizio responsabile del procedimento di spesa o di entrata cui fa capo altresì la responsabilità della gestione del contratto.
3. Nel caso di responsabilità ripartita, l'attività contrattuale sarà posta in capo ai Responsabili dei Servizi interessati, specificando la rispettiva competenza.
4. La volontà dell'Amministrazione di provvedere mediante contratto viene espressa con apposita determinazione a contrattare a cura del Responsabile del Servizio di cui al comma 1 in cui devono essere specificati:
 - a) il fine che con il contratto si intende perseguire;
 - b) l'oggetto del contratto e la sua forma;
 - c) le clausole ritenute essenziali;
 - d) la procedura ed i criteri di scelta del contraente;
 - e) l'indicazione del responsabile del procedimento.
5. La determinazione a contrattare deve essere congruamente motivata con particolare riguardo a quanto previsto dalla lettera d) del precedente comma. Nel caso di ricorso alle procedure negoziate senza bando o con bando deve essere fornita una puntuale illustrazione delle circostanze concrete che integrano la fattispecie normativa, tra quelle ammesse dagli artt. 56 e 57 del Codice dei Contratti e s.m.i., di cui si fa applicazione.
6. La determinazione a contrattare di norma deve approvare il capitolato speciale d'appalto nel quale è contenuta la disciplina dettagliata del rapporto negoziale che si intende instaurare.

Art. 5 - Modalità di contrattazione

1. Ogni contratto da cui derivi una spesa per l'Amministrazione (appalti di lavori, forniture e servizi ed acquisizione in genere di prestazioni) è preceduto, di regola, da procedura aperta o da procedura ristretta ovvero, quando ciò sia previsto da disposizioni di legge o del presente regolamento, da procedura negoziata.
2. Quando sia utile disporre di contratti di durata, in particolare nel caso di lavori e nel caso di forniture e servizi a carattere ricorrente, per i quali non sia possibile predeterminare in dettaglio l'esatta entità degli interventi che si renderanno necessari secondo il fabbisogno dell'Amministrazione, si potrà far ricorso al "Contratto Aperto", dove l'individuazione del contraente è effettuata per categorie e la prestazione è pattuita con riferimento ad una delle seguenti modalità : a) definizione di un determinato budget di spesa, con stima della durata contrattuale per il suo utilizzo ; in tal modo l'importo è fisso, fatto salvo il riutilizzo del ribasso di gara con l'aggiudicatario medesimo, e la durata è variabile ; b) definizione di un determinato arco di tempo, con stima del corrispettivo che si prevede di assegnare ; in tal modo la durata contrattuale è fissa, mentre l'importo di assegnazione ha carattere variabile rispetto a quello stimato .



COMUNE DI VALSOLDA

Via Bellotti, 21 – 22010 VALSOLDA (Como)
Tel 034468121 – fax 034468834 – www.comune.valsolda.co.it
C.F. / P.I. 00598360139

Art. 6 - Disciplina del contenuto dei contratti

1. I contratti devono contenere le clausole adeguate a disciplinare l'esecuzione del rapporto contrattuale secondo quanto delineato nella determinazione a contrattare, nel capitolato speciale d'appalto e nell'offerta presentata dal soggetto aggiudicatario.
2. Sono elementi essenziali del contratto:
 - a) l'individuazione dei concorrenti ;
 - b) l'oggetto del contratto;
 - c) la finalità e causa del contratto ;
 - d) il luogo, i termini e le modalità di esecuzione delle prestazioni ;
 - e) le obbligazioni delle parti contraenti;
 - f) il corrispettivo contrattuale e le modalità di pagamento;
 - g) la durata e la decorrenza del contratto;
 - h) la cauzione definitiva;
 - i) le norme di tutela dei lavoratori;
 - j) le modalità di risoluzione del contratto e l'eventuale clausola risolutiva espressa ;
 - k) le modalità di risoluzione delle controversie ;
 - l) tracciabilità dei flussi finanziari;
 - m) le spese contrattuali e oneri fiscali.
3. Quando la natura del contratto lo richieda, il contratto deve inoltre prevedere :
 - a) le garanzie assicurative ;
 - b) le penalità da applicare in caso di ritardo o altro tipo di inadempienza contrattuale ;
 - c) la facoltà di variazioni della prestazione, di proroga o rinnovo se contemplato dalla legge ;
 - d) la clausola di adeguamento del prezzo, per i contratti di durata relativa a beni e servizi ;
 - e) le modalità di controllo, anche attraverso indicatori della qualità ;
 - f) la facoltà di recesso, responsabilità e ipotesi di risoluzione del contratto ;
 - g) la specifica approvazione per iscritto da parte del contraente delle clausole indicate all'art.1341 2° comma del codice civile a meno che la loro presenza non derivi da prescrizione di legge, dal capitolato generale d'appalto per i lavori pubblici, da regolamento, dal capitolato speciale o disciplinare posti in visione all'atto della gara.
 - h) ogni altro elemento che si ritiene necessario per completare la disciplina dello specifico rapporto contrattuale.
4. I contratti devono avere termini e durata certi. E' vietata la conclusione di contratti contenenti clausole di rinnovo tacito. In tale ipotesi il contratto è nullo.
5. Nei capitolati speciali d'appalto o nei bandi o nelle lettere invito saranno indicate le categorie prestazionali per le quali il contraente può fare ricorso al subappalto, nei limiti di cui alla normativa in materia, eventualmente integrati con disposizioni del capitolato speciale. Sono subappaltabili unicamente le categorie per le quali da parte dell'aggiudicatario sia stata espressa la volontà di avvalersi del subappalto all'atto della presentazione dell'offerta.
6. Le clausole contenute nel capitolato speciale d'appalto, nel capitolato generale d'appalto per i lavori pubblici, in tutti gli altri elaborati progettuali nonché nell'offerta possono essere richiamate e concorrere in tal modo alla formazione del contenuto del contratto a meno che l'allegazione materiale del documento non sia prevista da norme vigenti o ritenuta opportuna dal Responsabile del servizio preposto alla sottoscrizione del contratto.

Art. 7 - Cauzioni

1. Salve le fattispecie delle acquisizioni in economia, per tutti i contratti relativi all'esecuzione di opere pubbliche, servizi e forniture è prevista la costituzione di una cauzione provvisoria e di una cauzione definitiva, secondo l'entità e le modalità di cui agli artt. 75 e 113 del Codice dei Contratti.
2. La cauzione definitiva viene richiesta a garanzia dell'esatto adempimento di tutte le obbligazioni contrattuali. Il Comune, in presenza dei presupposti previsti dalla legge o dal contratto, ha diritto di



COMUNE DI VALSOLDA

Via Bellotti, 21 – 22010 VALSOLDA (Como)
Tel 034468121 – fax 034468834 – www.comune.valsolda.co.it
C.F. / P.I. 00598360139

incamerare con atto unilaterale la cauzione in tutto o in parte, restando salva l'azione di risarcimento danni. Nel caso di incameramento della cauzione nel corso del contratto, la stessa deve essere prontamente reintegrata dal contraente e, in mancanza, il Responsabile del Servizio responsabile della gestione del contratto può trattenere la somma corrispondente al mancato reintegro dall'ammontare dei pagamenti dovuti.

3. Il Responsabile del Servizio responsabile della gestione del contratto deve provvedere allo svincolo della cauzione definitiva dopo aver verificato il regolare adempimento delle obbligazioni contrattuali, ai sensi e con le modalità di cui all'art. 113 del Codice dei Contratti.

Art. 8 - Tutela dei Lavoratori

1. Qualunque sia la procedura prescelta per l'affidamento o l'aggiudicazione di lavori, forniture o servizi, devono essere garantiti:
 - a) il rispetto di tutte le disposizioni in materia di assicurazioni sociali, previdenziali e di collocamento;
 - b) l'applicazione integrale dei contratti collettivi di lavoro delle rispettive categorie e degli accordi integrativi vigenti;
 - c) il rispetto di tutte le norme di carattere generale e le prescrizioni di carattere tecnico agli effetti della prevenzione degli infortuni sul lavoro e sicurezza dei posti di lavoro.
2. Fatta salva l'applicazione dell'art. 4 del Regolamento di esecuzione, il mancato rispetto di tali disposizioni e di ogni obbligo contributivo e tributario, formalmente accertato, consente al Comune di sospendere i pagamenti in tutto o in parte fino alla regolarizzazione della posizione, senza che ciò attribuisca alcun diritto per il ritardato pagamento.
3. In caso di mancata regolarizzazione il Comune può applicare le penali previste nel contratto e, nei casi più gravi, risolvere il contratto stesso.

Art. 9 - Competenze e Responsabilità

1. L'articolazione delle competenze in materia di gare d'appalto è la seguente :
 - a) Le procedure di affidamento sono curate dagli uffici del responsabile del servizio proponente previa visione e controllo dell'Ufficio gare e contratti;
 - b) L'Ufficio gare e contratti, per quanto di sua competenza, fornisce altresì attività di supporto giuridico-amministrativo ai Responsabili dei Servizi proponenti.
2. Nel caso di procedure negoziate (trattative private) la responsabilità del procedimento di gara per la scelta del contraente ricade sul Responsabile del Servizio proponente.

Art. 10 - Aggiudicazione e Obbligatorietà del contratto

1. I lavori della Commissione di gara di cui ai successivi articoli 27 e 28 si concludono con l'aggiudicazione provvisoria in favore del soggetto primo classificato in graduatoria.
2. L'aggiudicazione definitiva acquista efficacia dopo la verifica dei requisiti prescritti.
3. A seguito dell'aggiudicazione definitiva si procede sempre al perfezionamento del contratto, in una delle forme di cui al successivo art. 75.
4. Il verbale di gara non sostituisce il contratto.

TITOLO II - LA SERIE PROCEDIMENTALE

CAPO I - PROCEDURE DI SCELTA DEL CONTRAENTE E NORME COMUNI

Art. 11 - Procedure di scelta del contraente

1. Il Comune sceglie il privato contraente seguendo uno dei sistemi di gara contemplati dalle disposizioni vigenti in materia di contratti pubblici e precisamente:



COMUNE DI VALSOLDA

Via Bellotti, 21 – 22010 VALSOLDA (Como)
Tel 034468121 – fax 034468834 – www.comune.valsolda.co.it
C.F. / P.I. 00598360139

- a) procedura aperta (asta pubblica o pubblico incanto), in cui ogni operatore economico interessato può presentare offerta nei modi e nei tempi fissati dal bando di gara ;
 - b) procedure ristrette (licitazione privata e appalto concorso), in cui solo gli operatori economici che hanno superato la fase di pre-qualificazione a seguito di pubblicazione del bando di gara e che sono state pertanto invitate dall'Amministrazione possono presentare offerte ;
 - c) procedura negoziata (trattativa privata nelle sue varie forme) in cui l'Amministrazione consulta gli operatori economici di propria scelta previa o meno pubblicazione del bando e negozia i termini del contratto con una o più di esse.
2. Per l'aggiudicazione degli appalti aventi per oggetto i servizi elencati nell'allegato II B al Codice dei Contratti, si osservano le norme di cui all'art.36 del presente Regolamento.

Art. 12 - Esclusione - Chiarimenti ed Integrazioni

1. Le cause di esclusione dalle gare d'appalto, nei limiti prescritti dall'art.46 del Codice, devono essere indicate in modo specifico nel bando di gara e/o nella lettera di invito.
2. Nel caso di presentazione di documentazione incompleta o non sufficientemente chiara, ed in ogni caso nei limiti previsti dagli articoli da 38 a 45 del Codice dei contratti, è facoltà della Commissione di gara di richiedere al concorrente elementi integrativi ed esplicativi. In ogni caso non è possibile invitare i concorrenti a fornire elementi e documenti essenziali del tutto mancanti.

Art. 13 - Bando di gara e Pubblicità

1. Le procedure di scelta del contraente sono precedute dal bando di gara che dovrà contenere tutti gli elementi previsti dalla normativa vigente.
2. Nella procedura aperta la disciplina della gara può essere contenuta oltre che nel bando anche nel documento integrativo, parte integrante e sostanziale del bando di gara stesso, denominato "Disciplinare di gara" ; nella procedura ristretta la disciplina della gara è contenuta nel bando e nella lettera-invito.
3. Il bando di gara deve indicare il tipo di procedura e i criteri di aggiudicazione precisando gli elementi in base ai quali le offerte devono essere valutate.
4. Il bando di gara può prevedere che si procederà ad aggiudicazione in presenza di una sola offerta valida oppure che non si procederà ad aggiudicazione nel caso di una sola offerta, ovvero nel caso di due sole offerte valide, che non verranno aperte. Quando il bando non contiene tale previsione, resta comunque ferma la facoltà di non procedere all'aggiudicazione se nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto.
5. Il bando di gara, nel rispetto dell'evidenza pubblica, deve essere pubblicizzato nelle forme indicate dalla normativa vigente.

Art. 14 - Capitolato speciale d'appalto

1. Il capitolato speciale d'appalto costituisce, unitamente al bando di gara ed ai suoi allegati, un documento fondamentale su cui si basa l'intera procedura d'appalto e da cui promana il contenuto del successivo contratto. Lo stesso contiene almeno gli elementi di cui all'art.138 del regolamento di esecuzione.
2. Per gli appalti di lavori pubblici si richiamano di regola le prescrizioni del capitolato generale d'appalto approvato con D.M. 19.4.2000 n.145, tuttora vigente.

Art. 15 - Requisiti di partecipazione

1. Il bando di gara e/o la lettera invito prevedono, quale condizione essenziale, la sussistenza dei requisiti generali prescritti dalla normativa vigente per la partecipazione alle gare pubbliche.
2. Il Comune indica nel bando di gara e/o nella lettera invito i requisiti finanziari e tecnico organizzativi minimi per la partecipazione alla gara e può fare riferimento ad elementi significativi del bilancio dell'operatore, ad appalti analoghi già eseguiti, definendone le caratteristiche e ad ulteriori elementi, stabiliti in base a criteri di adeguatezza e proporzionalità rispetto al valore economico e all'oggetto della



COMUNE DI VALSOLDA

Via Bellotti, 21 – 22010 VALSOLDA (Como)

Tel 034468121 – fax 034468834 – www.comune.valsolda.co.it

C.F. / P.I. 00598360139

gara. Tali requisiti hanno la finalità di ammettere alle procedure di affidamento soggetti idonei in relazione all'appalto da affidare.

3. Salvo diversa indicazione normativa, i requisiti di partecipazione devono in ogni caso essere posseduti al momento di presentazione dell'offerta e di svolgimento della gara.
4. I requisiti di partecipazione alle procedure di gara possono essere comprovati da dichiarazioni sostitutive di certificazioni e da dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorietà redatte nelle forme previste dalla legge.
5. A tal fine il Comune, in attuazione dei principi di semplificazione amministrativa, predispone appositi modelli di autodichiarazione che possono costituire parte integrante della disciplina di gara, il cui diretto utilizzo rimane nella facoltà dei partecipanti.
6. Le verifiche nei confronti dell'aggiudicatario avvengono ai sensi e con le modalità previste dalla normativa vigente.

Art. 16 - Collegamento sostanziale in fase di gara

1. Non possono partecipare alla medesima gara concorrenti che si trovino fra di loro in una delle situazioni di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile. La Commissione di gara esclude dalla gara i concorrenti per i quali accerta che le relative offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale, sulla base di univoci elementi.

Art. 17 -Criteri di aggiudicazione

1. Nei contratti pubblici, fatte salve disposizioni di legge relative a servizi specifici, la migliore offerta è selezionata con il criterio del prezzo più basso o con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa. I criteri di aggiudicazione devono essere indicati nel bando di gara e/o nella lettera di invito.
2. Salvo quanto previsto dalla normativa vigente, gli appalti relativi a servizi e forniture per i quali è stato predisposto un dettagliato capitolato tecnico di riferimento tale che la valutazione delle offerte possa avvenire con riguardo al solo dato del prezzo, vengono aggiudicati con il criterio del prezzo più basso.
3. Nei casi in cui sia opportuno considerare il rapporto qualità-prezzo l'aggiudicazione viene effettuata all'offerta economicamente più vantaggiosa. La valutazione delle varie componenti dell'offerta deve essere effettuata secondo criteri di equilibrio tra elementi tecnico-qualitativi ed economici in relazione all'oggetto dell'appalto. Quando il contratto è affidato con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, il bando di gara stabilisce i criteri di valutazione dell'offerta, pertinenti alla natura, all'oggetto e alle caratteristiche del contratto, quali, a titolo esemplificativo:
 - a) il prezzo;
 - b) a qualità;
 - c) il pregio tecnico;
 - d) le caratteristiche estetiche e funzionali;
 - e) le caratteristiche ambientali e il contenimento dei consumi energetici e delle risorse ambientali dell'opera o del prodotto;
 - f) il costo di utilizzazione e manutenzione;
 - g) la redditività;
 - h) il servizio successivo alla vendita;
 - i) l'assistenza tecnica;
 - l) la data di consegna ovvero il termine di consegna o di esecuzione;
 - m) l'impegno in materia di pezzi di ricambio;
 - n) la sicurezza di approvvigionamento;
 - o) in caso di concessioni, altresì la durata del contratto, le modalità di gestione, il livello e i criteri di aggiornamento delle tariffe da praticare agli utenti.
4. I requisiti preordinati alla qualificazione degli offerenti non possono assumere rilievo ai fini della valutazione dell'offerta.



COMUNE DI VALSOLDA

Via Bellotti, 21 – 22010 VALSOLDA (Como)
Tel 034468121 – fax 034468834 – www.comune.valsolda.co.it
C.F. / P.I. 00598360139

Art. 18 - Contenuto dell'offerta

1. L'offerta è costituita dal complesso degli elementi tecnico-qualitativi e/o economici presentati dai concorrenti e deve essere predisposta nel rigoroso rispetto delle indicazioni contenute nel bando e nella lettera d'invito.
2. La parte economica dell'offerta può contenere, in conformità al bando o alla lettera di invito, l'indicazione di un prezzo o di un ribasso rispetto ad un prezzo base, eventualmente con la relativa misura percentuale. L'indicazione deve comunque aversi sia in cifre che in lettere. In caso di discordanza, salve disposizioni di legge speciali, è da considerarsi prevalente l'indicazione apposta in lettere.
3. Di norma non sono ammissibili offerte in aumento, a meno che non si tratti di prestazione per cui non si riesca a definire con certezza il prezzo di riferimento, sulla base degli elementi desumibili dal mercato.
4. Nel caso di cui al comma 3, quando l'ammontare dell'offerta presentata dalla ditta aggiudicataria superi quello della specifica spesa finanziata, il perfezionamento del contratto potrà avvenire solo dopo l'adozione del provvedimento di approvazione della maggiore spesa previa valutazione dell'opportunità dell'affidamento.

Art. 19 - Modalità di presentazione delle offerte

1. L'offerta economica e quella tecnico-qualitativa devono essere contenute in autonomi plichi chiusi, secondo le formalità prescritte nel bando e/o nella lettera invito. L'offerta economica deve essere redatta in lingua italiana ed in regola con la normativa sul bollo.
2. Il recapito delle offerte deve avvenire seguendo le modalità previste dal bando o dalla lettera di invito in modo tale da assicurare il deposito del plico presso l'Ufficio Protocollo Generale nei termini previsti.
3. Il Comune in ogni caso non è responsabile dello smarrimento dei plichi o del ritardato inoltro degli stessi.
4. Salvo quanto previsto nel presente Regolamento in relazione alle gare ufficiose, non è ammessa la presentazione di offerte per mezzo di comunicazioni telegrafiche, telefoniche o via telefax.
5. Il mancato utilizzo di eventuali moduli predisposti dal Comune per la presentazione delle offerte non costituisce causa di esclusione.

Art. 20 - Offerte uguali

1. In presenza di due o più offerte di identico valore, la Commissione di gara procederà all'aggiudicazione richiedendo ai partecipanti presenti che hanno espresso offerta uguale di migliorare l'offerta ai sensi dell'art. 77 del R.D. n. 827/1924.
2. Qualora i presenti non intendano migliorare l'offerta o nessuno di coloro che fecero le offerte uguali sia presente, la Commissione procederà mediante sorteggio.

Art. 21 - Offerte anormalmente basse

1. Si applica la normativa vigente contenuta negli artt.86 e segg. del Codice dei contratti e all'art.121 del regolamento di esecuzione.

CAPO II - PROCEDURA APERTA (ASTA PUBBLICA O PUBBLICO INCANTO)

Art. 22 - Definizione

1. La procedura aperta (o asta pubblica o pubblico incanto) è il procedimento concorsuale a cui possono partecipare tutti coloro che possiedono i requisiti richiesti per la partecipazione e previsti nel bando di gara il quale costituisce invito a presentare offerte alle condizioni dallo stesso contemplate.
2. Il Comune si avvale di norma della procedura aperta nei seguenti casi :
 - a) per contratti attivi;
 - b) quando non sia opportuna una preselezione dei concorrenti ;



COMUNE DI VALSOLDA

Via Bellotti, 21 – 22010 VALSOLDA (Como)
Tel 034468121 – fax 034468834 – www.comune.valsolda.co.it
C.F. / P.I. 00598360139

c) in ogni altro caso in cui si ritenga tale strumento maggiormente vantaggioso od utile in relazione all'importanza o alla natura del contratto, anche in considerazione della celerità della procedura rispetto ad altri sistemi di gara.

Art. 23 - Il procedimento di gara

1. Il procedimento di gara è disciplinato dalle disposizioni normative vigenti e l'aggiudicazione può avvenire secondo uno dei criteri di cui all'art. 17.
2. La procedura aperta si tiene nel giorno, nell'ora e nei locali stabiliti nel bando di gara seguendo il criterio prescelto ed indicato dettagliatamente nel bando e nei documenti ad esso allegati.
3. Il bando di gara rappresenta l'atto fondamentale della procedura e le sue condizioni costituiscono le regole che disciplinano il procedimento di gara.
4. L'espletamento della procedura di gara è compito della Commissione di gara di cui ai successivi articoli 27 e 28, la quale esercita tale attività conformandosi alle prescrizioni del bando e dei suoi allegati, facendone risultare una descrizione nel verbale di gara.

CAPO III - PROCEDURE RISTRETTE (LICITAZIONE PRIVATA E APPALTO-CONCORSO)

Art. 24 - Procedura ristretta (licitazione privata) - Definizione

1. La procedura ristretta è il procedimento concorsuale a cui possono partecipare soltanto coloro che sono stati invitati dal Comune.
2. Il Comune si avvale di norma della procedura ristretta quando si rende opportuna una preselezione dei concorrenti ed in tutti i casi in cui si ritiene tale strumento maggiormente vantaggioso od utile in relazione all'importanza o alla natura del contratto.

Art. 25 - Il procedimento di gara

1. Il procedimento di gara della procedura ristretta è disciplinato dalle disposizioni normative vigenti e l'aggiudicazione può avvenire secondo uno dei criteri di cui all'art. 17.
2. Sulla base della preselezione dei soggetti da invitare esplicitata in apposito elenco, l'Ufficio proponente dirama gli inviti a presentare offerte tramite l'inoltro della lettera d'invito ai soggetti prequalificati.
3. La gara si svolgerà secondo quanto dettagliatamente illustrato nella lettera d'invito stessa che rappresenta, unitamente al bando di gara, l'atto fondamentale della procedura e le sue condizioni costituiscono le regole che disciplinano il procedimento di gara.

Art. 26 - Appalto concorso - Definizione

1. L'appalto concorso, anch'esso denominato procedura ristretta nel linguaggio comunitario, è il procedimento concorsuale utilizzato in tutti quei casi in cui la prestazione contrattuale che si richiede è dotata di particolare complessità e/o specialità oppure è di carattere artistico, tecnico o scientifico, così che risulta indispensabile avvalersi dell'apporto collaborativo dei privati tramite l'elaborazione da parte degli stessi di soluzioni artistiche, tecniche o scientifiche.
2. L'Amministrazione, in tal caso, invita coloro che sono stati selezionati a seguito di pubblicazione del bando di gara a presentare un progetto od una soluzione operativa accompagnata dal prezzo richiesto.
3. La funzione tipica dell'appalto concorso, nel caso di contratti ricadenti nell'ambito di applicazione del Codice dei Contratti, può essere conseguita mediante l'utilizzo della procedura ristretta nella quale la ponderazione del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa sia tale da assegnare alla qualità della proposta progettuale un peso rilevante nell'economia complessiva del criterio di aggiudicazione.



COMUNE DI VALSOLDA

Via Bellotti, 21 – 22010 VALSOLDA (Como)

Tel 034468121 – fax 034468834 – www.comune.valsolda.co.it

C.F. / P.I. 00598360139

CAPO IV - COMMISSIONI DI GARA

Art. 27 – Seggio di gara nel caso di Procedura aperta o Procedura ristretta con il criterio del prezzo più basso

1. Nei procedimenti di appalto di lavori pubblici, servizi e forniture con il sistema della procedura aperta o della procedura ristretta con aggiudicazione all'offerta con il prezzo più basso rispetto ad una base d'asta predeterminata, la Commissione di gara è composta da tre membri effettivi di norma individuati come segue:
 - a) Responsabile del Servizio proponente in qualità di Presidente;
 - b) Responsabile del Servizio dell'Ufficio gare e contratti;
 - c) Funzionario o altro dipendente, svolgente altresì funzioni di verbalizzazione.La nomina dei membri della Commissione è effettuata con apposita determinazione.
2. In applicazione di quanto previsto dall'art. 51 c.p.c. e dall'art.12 del Codice di comportamento dei dipendenti pubblici non possono far parte della Commissione di gara coloro che :
 - hanno un qualsiasi interesse personale o professionale con uno dei soggetti coinvolti direttamente o indirettamente nella procedura di gara;
 - hanno concluso, nel biennio precedente alla data di scadenza del bando, contratti a titolo privato con uno o più soggetti partecipanti;
 - sono in una condizione tale da non assicurare assoluta garanzia di imparzialità nei confronti dei concorrenti ;
 - si trovano nelle cause di incompatibilità di cui all'art. 51 c.p.c.
3. La Commissione di gara opera come collegio perfetto e quindi adempie alle proprie funzioni collegialmente con la presenza di tutti i componenti. In caso di dissenso in ordine ai provvedimenti da adottare, la Commissione decide a maggioranza.
4. Tutte le funzioni che per legge o altre fonti normative sono attribuite alla "autorità che presiede la gara" sono di competenza del Presidente della Commissione, con obbligo di consultazione degli altri componenti. I lavori della Commissione di gara devono svolgersi nel rispetto del principio della continuità. Il Presidente può disporre, per motivate ragioni, la sospensione e l'aggiornamento dei lavori. Nel caso di divergenze o necessità di approfondimenti, la gara può essere brevemente sospesa e la Commissione si ritira per pervenire ad una decisione.
5. Delle operazioni di gara viene redatto apposito verbale sottoscritto da tutti i membri della Commissione. Il verbale delle operazioni di gara deve contenere almeno :
 - a) l'oggetto e il valore dell'appalto;
 - b) i nomi dei candidati o degli offerenti presi in considerazione e i motivi della scelta;
 - c) i nomi dei candidati o degli offerenti esclusi e i motivi dell'esclusione;
 - d) i motivi dell'esclusione delle offerte giudicate anormalmente basse;
 - e) il nome dell'aggiudicatario e la giustificazione della scelta della sua offerta ;
 - f) se del caso, le ragioni dell'eventuale rinuncia all'aggiudicazione da parte dell'Amministrazione.
6. I componenti della Commissione possono richiedere l'inserimento a verbale di proprie valutazioni in ordine alla regolarità della gara. In mancanza, si considerano consenzienti. Il concorrente legittimato può chiedere l'inserimento a verbale di dichiarazioni, che la Commissione autorizzerà quando trattasi di informazione, osservazione o censura ritenuta pertinente.

Art. 28 – Commissione Giudicatrice nei casi di offerta economicamente più vantaggiosa

1. Nel caso in cui la gara d'appalto di lavori pubblici, forniture e servizi esperita con il sistema della procedura aperta o della procedura ristretta viene aggiudicata con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa la valutazione delle offerte è demandata ad una apposita Commissione Giudicatrice di cui all'art. 84 del Codice dei Contratti.
2. La Commissione Giudicatrice è nominata con apposita determinazione dopo la scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte.



COMUNE DI VALSOLDA

Via Bellotti, 21 – 22010 VALSOLDA (Como)
Tel 034468121 – fax 034468834 – www.comune.valsolda.co.it
C.F. / P.I. 00598360139

3. L'atto di nomina dovrà contenere l'attestazione dell'avvenuta verifica della competenza e della capacità professionale in relazione allo specifico oggetto. In caso di partecipazione di membri esperti esterni all'Amministrazione, nell'atto di nomina verrà determinato l'ammontare del loro compenso.
4. La Commissione Giudicatrice è presieduta dal Responsabile del Servizio proponente ed è costituita da un numero dispari di componenti, in numero massimo di cinque, esperti nello specifico settore cui si riferisce l'oggetto del contratto ed individuati secondo quanto previsto all'art.84 del Codice dei Contratti.
5. Posto quanto delineato ai precedenti commi, i lavori della Commissione Giudicatrice si svolgono nel rispetto delle fasi procedurali di seguito indicate:
 - a) ammissibilità delle offerte pervenute, in seduta pubblica. Tale fase implica l'accertamento circa il rispetto dei termini e delle modalità previste per la presentazione delle offerte e l'esame della documentazione di carattere giuridico/amministrativo;
 - b) esame, in sede riservata, degli elementi tecnico-qualitativi dell'offerta con attribuzione dei relativi punteggi. In tale fase la Commissione Giudicatrice dà corso all'apertura delle offerte tecniche, verifica la loro completezza rispetto a quanto stabilito dal bando o dal disciplinare di gara e/o dal capitolato speciale, procede alla valutazione delle offerte e alla comparazione fra di esse secondo i criteri già prefissati nel bando o nel disciplinare di gara e/o nel capitolato speciale;
 - c) comunicazione ai concorrenti ammessi, con congruo preavviso, della seduta pubblica di apertura delle offerte economiche;
 - d) lettura, nella seduta pubblica di cui alla lett. c), dei punteggi ottenuti da ciascun concorrente per gli elementi qualitativi e successiva apertura delle buste contenenti le offerte economiche, attribuzione del punteggio riservato all'elemento prezzo e conseguente formazione della graduatoria finale di gara. Nel caso in cui si individuino in tale fase offerte presunte anomale, si applicheranno le disposizioni contemplate al precedente articolo 21;
 - e) proclamazione da parte della Commissione giudicatrice dell'aggiudicatario provvisorio primo classificato in graduatoria la cui offerta risulti non anomala;
 - f) trasmissione degli atti di gara al Responsabile del Servizio competente di cui all'art.10 del presente regolamento per l'adozione dell'atto di aggiudicazione definitiva.
6. I lavori della Commissione Giudicatrice possono essere preceduti dalla riunione, in seduta pubblica, del Seggio di gara di cui all'art.27 nella quale viene espletata la fase relativa alla ammissibilità delle offerte attraverso la verifica del rispetto dei termini e delle modalità di presentazione dei plichi, l'esame della documentazione giuridico/amministrativa, ai fini dell'ammissione delle ditte alla successiva fase di valutazione delle offerte. In tal caso alla Commissione Giudicatrice spetterà il compito della valutazione delle offerte tecniche ed economiche, dell'attribuzione dei relativi punteggi, della proclamazione dell'aggiudicatario provvisorio e della formulazione della graduatoria.
7. Si richiamano le norme di cui all'articolo 27, ove applicabili.

CAPO V - PROCEDURA NEGOZIATA (TRATTATIVA PRIVATA)

Art. 29 – Definizione

1. La procedura negoziata è la procedura eccezionale di scelta del contraente mediante la quale, nei soli casi ammessi dalla legge, il Comune consulta gli operatori economici di propria scelta e negozia con una o più di esse i termini del contratto.
2. Il ricorso alla procedura negoziata in una delle forme di seguito indicate deve essere adeguatamente motivato sotto il profilo giuridico nella determinazione a contrattare di cui all'articolo 4.
3. Il cottimo fiduciario, definito procedura negoziata ai sensi dell'art. 3, comma 40 del Codice dei Contratti, è il metodo ordinario per la scelta del cottimista nel diverso sistema di acquisizioni in economia ed è disciplinato nel titolo III del presente regolamento.



COMUNE DI VALSOLDA

Via Bellotti, 21 – 22010 VALSOLDA (Como)

Tel 034468121 – fax 034468834 – www.comune.valsolda.co.it

C.F. / P.I. 00598360139

Art. 30 - Procedura negoziata per Forniture di beni e Servizi

1. Il Comune può aggiudicare contratti pubblici relativi a forniture di beni e servizi mediante procedura negoziata previa pubblicazione di un bando di gara quando, in esito all'esperimento di una procedura aperta o ristretta, tutte le offerte presentate sono irregolari ovvero inammissibili, in relazione ai requisiti degli offerenti e delle offerte. Nella procedura negoziata non possono essere modificate in modo sostanziale le condizioni iniziali del contratto. E' possibile omettere la pubblicazione del bando di gara se si invitano alla procedura negoziata tutti i concorrenti in possesso dei requisiti di cui agli articoli da 34 a 45 del Codice dei Contratti che, nella procedura precedente, hanno presentato offerte rispondenti ai requisiti formali della procedura medesima.
2. Il Comune può aggiudicare i contratti pubblici di cui al precedente comma mediante procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara, dandone conto con adeguata motivazione nella determinazione a contrarre, nelle seguenti ipotesi:
 - a) qualora, in esito all'esperimento di una procedura aperta o ristretta, non sia stata presentata nessuna offerta, o nessuna offerta appropriata, o nessuna candidatura. Nella procedura negoziata non possono essere modificate in modo sostanziale le condizioni iniziali del contratto;
 - b) qualora, per ragioni di natura tecnica o artistica ovvero attinenti alla tutela di diritti esclusivi, il contratto possa essere affidato unicamente ad un operatore economico determinato;
 - c) nella misura strettamente necessaria, quando l'estrema urgenza, risultante da eventi imprevedibili per la stazione appaltante, non è compatibile con i termini imposti dalle procedure aperte, ristrette, o negoziate previa pubblicazione di un bando di gara. Le circostanze invocate a giustificazione della estrema urgenza non deve essere imputabile al Comune;
 - d) qualora i prodotti oggetto del contratto siano fabbricati esclusivamente a scopo di sperimentazione, di studio o di sviluppo, a meno che non si tratti di produzione in quantità sufficiente ad accertare la redditività del prodotto o a coprire i costi di ricerca e messa a punto;
 - e) nel caso di consegne complementari effettuate dal fornitore originario e destinate al rinnovo parziale di forniture o di impianti di uso corrente o all'ampliamento di forniture o impianti esistenti, qualora il cambiamento di fornitore obbligherebbe il Comune ad acquistare materiali con caratteristiche tecniche differenti, il cui impiego o la cui manutenzione comporterebbero incompatibilità o difficoltà tecniche sproporzionate; la durata di tali contratti e dei contratti rinnovabili non può comunque di regola superare i tre anni;
 - f) per forniture quotate e acquistate in una borsa di materie prime;
 - g) per l'acquisto di forniture a condizioni particolarmente vantaggiose, da un fornitore che cessa definitivamente l'attività commerciale oppure dal curatore o liquidatore di un fallimento, di un concordato preventivo, di una liquidazione coatta amministrativa, di un'amministrazione straordinaria di grandi imprese.
3. Nei contratti pubblici relativi a servizi, la procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara è inoltre consentita :
 - a) qualora il contratto faccia seguito ad un concorso di progettazione e debba, in base alle norme applicabili, essere aggiudicato al vincitore o a uno dei vincitori del concorso; in quest'ultimo caso tutti i vincitori devono essere invitati a partecipare ai negoziati.
 - b) per i servizi complementari, non compresi nel progetto iniziale né nel contratto iniziale, che, a seguito di una circostanza imprevista, sono divenuti necessari all'esecuzione del servizio oggetto del progetto o del contratto iniziale, purché aggiudicati all'operatore economico che presta tale servizio, nel rispetto delle seguenti condizioni:
 - 1) tali servizi complementari non possono essere separati, sotto il profilo tecnico o economico, dal contratto iniziale, senza recare gravi inconvenienti al Comune, ovvero pur essendo separabili dall'esecuzione del contratto iniziale, sono strettamente necessari al suo perfezionamento;
 - 2) il valore complessivo stimato dei contratti aggiudicati per servizi complementari non supera il cinquanta per cento dell'importo del contratto iniziale;



COMUNE DI VALSOLDA

Via Bellotti, 21 – 22010 VALSOLDA (Como)
Tel 034468121 – fax 034468834 – www.comune.valsolda.co.it
C.F. / P.I. 00598360139

- c) per nuovi servizi consistenti nella ripetizione di servizi analoghi già affidati all'operatore economico aggiudicatario del contratto iniziale, a condizione che tali servizi siano conformi a un progetto di base e che tale progetto sia stato oggetto di un primo contratto aggiudicato secondo una procedura aperta o ristretta ; in questa ipotesi la possibilità del ricorso alla procedura negoziata senza bando è consentita solo nei tre anni successivi alla stipulazione del contratto iniziale e deve essere indicata nel bando del contratto originario; l'importo complessivo stimato dei servizi successivi è computato per la determinazione del valore globale del contratto, ai fini della verifica del superamento delle soglie comunitarie.

Art. 31 - Procedura negoziata per lavori pubblici

1. Per gli appalti di lavori pubblici il ricorso alla procedura negoziata previa o senza pubblicazione del bando di gara è ammessa nei casi e con i limiti di cui agli artt. 56 e 57 del Codice dei Contratti.
2. I lavori di importo complessivo inferiore a 1.000.000,00 (un milione) di euro possono essere affidati dal Comune, a cura del responsabile del procedimento, nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza, e secondo la procedura prevista dall'art.57, comma 6 del Codice dei Contratti; l'invito è rivolto, per lavori di importo pari o superiore a 500.000,00 euro, ad almeno dieci soggetti e, per lavori di importo inferiore a 500.000,00 euro, ad almeno cinque soggetti se sussistono aspiranti idonei in tali numeri. I lavori affidati ai sensi del presente comma, relativi alla categoria prevalente, sono subappaltabili nel limite del 20% dell'importo della medesima categoria; per le categorie specialistiche di cui all'art.37, comma 11 del Codice dei Contratti, restano ferme le disposizioni ivi previste. L'avviso sui risultati della procedura di affidamento, conforme all'allegato IX A, punto quinto (avviso relativo agli appalti aggiudicati), al citato Codice dei Contratti, contiene l'indicazione dei soggetti invitati ed è trasmesso per la pubblicazione, secondo le modalità di cui all'art.122, commi 3 e 5, entro dieci giorni dalla data dell'aggiudicazione definitiva.

Art. 32 - Tipi di procedura negoziata

1. Fatte salve le ipotesi previste ai successivi commi in cui è possibile ricorrere alla procedura negoziata diretta, di norma la procedura negoziata è preceduta da confronto concorrenziale al fine di coniugare i principi di concorrenza e par condicio con quelli di snellezza operativa e celerità. Gli operatori economici da consultare sono individuati sulla base di informazioni riguardanti le caratteristiche di qualificazione economico - finanziaria e tecnico – organizzativa desunte dal mercato, nel rispetto dei principi di trasparenza, concorrenza, rotazione e previa selezione di almeno cinque operatori economici, se sussistono in tale numero soggetti idonei. Gli operatori economici selezionati vengono contemporaneamente invitati a presentare le offerte oggetto della negoziazione, con lettera contenente gli elementi essenziali della prestazione richiesta. Il Comune sceglie l'operatore economico che ha offerto le condizioni più vantaggiose, secondo il criterio del prezzo più basso o dell'offerta economicamente più vantaggiosa, previa verifica del possesso dei requisiti di qualificazione previsti per l'affidamento di contratti di uguale importo mediante procedura aperta, ristretta, o negoziata previo bando.
2. Si provvede, in linea generale, mediante procedure negoziate non concorrenziali allorché la prestazione idonea a soddisfare le esigenze dell'Amministrazione può essere resa soltanto da un soggetto determinato nonché quando l'eccezionale urgenza sia motivatamente incompatibile anche con il tempo necessario per l'esperimento della gara ufficiosa.
3. In particolare, l'impossibilità di ottenere altrimenti un'idonea prestazione deve risultare dalla particolarità del suo oggetto o dalle modalità, anche di tempo e di luogo, di esecuzione. Il responsabile del procedimento, al fine di motivare l'unicità del prestatore, procede preventivamente ad una indagine di mercato.
4. In relazione a quanto sopra si può ricorrere alla procedura negoziata diretta nelle ipotesi previste dall'articolo 30, comma 2, lettere b), d), e), g) e comma 3 lettere b) e c) e nell'ipotesi prevista dal comma 2 lettera c) del medesimo articolo quando l'eccezionale urgenza sia motivatamente incompatibile anche con il tempo necessario per l'esperimento di procedure concorsuali, anche informali.



COMUNE DI VALSOLDA

Via Bellotti, 21 – 22010 VALSOLDA (Como)

Tel 034468121 – fax 034468834 – www.comune.valsolda.co.it

C.F. / P.I. 00598360139

5. Le procedure negoziate concorrenziali vengono svolte di regola mediante gara ufficiosa nel rispetto di quanto previsto dagli artt. 33 e 34.

Art. 33 - Invito alle procedure negoziate concorrenziali

1. L'invito a partecipare a procedure negoziate concorrenziali può essere diramato con qualsiasi mezzo utile, purché consentito, quale: via posta, fax e sistemi telematici.
2. L'invito a partecipare a procedure negoziate concorrenziali deve essere esteso ad un congruo numero di operatori economici, nel rispetto delle disposizioni di legge vigenti in materia. Di norma devono essere invitate alla gara ufficiosa almeno cinque operatori, salvo che sul mercato non ne esistano in tal numero, in possesso dei requisiti necessari e di documentata capacità.
3. Agli operatori invitati deve essere richiesta idonea dichiarazione a conferma dell'iscrizione nel registro della C.C.I.A.A. per la prestazione oggetto dell'appalto nonché del possesso dei requisiti necessari per la partecipazione agli appalti pubblici, del rispetto dei contratti collettivi nazionali di lavoro di settore, delle norme sulla sicurezza dei lavoratori nei luoghi di lavoro, delle norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili, della insussistenza delle sanzioni o delle misure cautelari previste dalla normativa vigente che impediscano di contrattare con la Pubblica Amministrazione, nonché di tutti gli adempimenti di legge nei confronti dei lavoratori dipendenti o soci e quant'altro necessario per verificare la sussistenza dei requisiti legalmente previsti ai fini della contrattazione con la Pubblica Amministrazione.
4. Oltre ai casi in cui ciò è previsto dalla vigente normativa, la procedura negoziata relativa a contratti di importo superiore ad euro 40.000,00 (quarantamila) può essere preceduta da un apposito avviso volto a sollecitare richieste d'invito nei confronti dell'Amministrazione. In tal caso l'avviso è pubblicato sul sito internet dell'Amministrazione e contiene gli elementi essenziali del contratto che si intende affidare ed il termine entro il quale deve essere presentata la candidatura per l'invito, di norma non inferiore a sette giorni dalla pubblicazione dell'avviso medesimo sul sito internet dell'Amministrazione. In ogni caso, tale procedimento sarà attivato qualora il Responsabile del Servizio proponente lo ritenga necessario soprattutto quando, attesa la peculiarità dell'oggetto del contratto, non si è a conoscenza di un numero congruo di soggetti a cui rivolgere l'invito tale da garantire lo sviluppo di un'opportuna competizione.
5. Nel fissare i termini per la ricezione delle offerte il Comune tiene conto della complessità della prestazione oggetto del contratto e del tempo ordinariamente necessario per preparare le offerte e comunque nelle procedure negoziate con o senza bando, di importo di rilievo comunitario, ove non vi siano specifiche ragioni d'urgenza, il termine di ricezione delle offerte non può essere inferiore a venti giorni dalla data di invio dell'invito; nel caso di procedure negoziate, sotto soglia comunitaria, il termine di ricezione delle offerte, ove non vi siano specifiche ragioni di urgenza, non può essere inferiore a dieci giorni.

Art. 34 - Modalità di svolgimento delle procedure negoziate concorrenziali

1. Nel caso di gara ufficiosa, la verifica e valutazione delle offerte presentate sono effettuate dal Responsabile del servizio proponente con la presenza del Responsabile dell'ufficio gare e contratti e di un dipendente del servizio interessato con funzioni di verbalizzante. La data di svolgimento della procedura negoziata deve essere indicata nella lettera invito per dar modo alle ditte di presenziare alla gara ufficiosa. Delle operazioni di gara viene redatto apposito verbale, sottoscritto dal Responsabile del Servizio proponente, dal responsabile dell'ufficio gare e contratti e dal dipendente verbalizzante.
2. Nel caso in cui la formulazione degli atti della procedura è stata effettuata con l'ausilio di esperti (ad esempio nel caso dei servizi assicurativi), la verifica e la valutazione delle offerte possono essere effettuate dal Responsabile del servizio proponente con la presenza del Responsabile dell'ufficio gare e contratti e dell'esperto.
3. Gli appalti sono affidati all'operatore economico che ha formulato l'offerta più vantaggiosa secondo il criterio di selezione delle offerte indicato nell'invito in considerazione degli elementi di volta in volta utilizzati, quali: il prezzo, il termine di consegna, il costo di utilizzazione, il rendimento, la qualità, il carattere estetico e funzionale, il valore tecnico, la garanzia, l'assistenza tecnica, il servizio successivo, ecc..



COMUNE DI VALSOLDA

Via Bellotti, 21 – 22010 VALSOLDA (Como)
Tel 034468121 – fax 034468834 – www.comune.valsolda.co.it
C.F. / P.I. 00598360139

4. E' facoltà del Responsabile del servizio nominare una commissione tecnica per la valutazione dell'offerta qualora l'oggetto della prestazione richieda valutazioni che esulano dalla sua competenza.
5. L'aggiudicazione definitiva è proclamata con determinazione del Responsabile del Servizio proponente.

Art. 35 – Dialogo competitivo

1. Il Comune può avvalersi del dialogo competitivo qualora la complessità tecnica o finanziaria di un progetto o di un appalto non permetta di definire oggettivamente i mezzi tecnici o finanziari atti a soddisfare le proprie necessità o i suoi obiettivi.
2. Il dialogo competitivo è preceduto dalla pubblicazione di un bando in cui il Comune rende note le proprie necessità o obiettivi e indica i requisiti di ammissione al dialogo competitivo. Successivamente il Comune avvia il dialogo con i soggetti selezionati al fine di elaborare una o più soluzioni idonee a soddisfare le proprie esigenze; su tali soluzioni i soggetti selezionati vengono invitati a presentare offerta.
3. L'aggiudicazione avviene selezionando l'offerta economicamente più vantaggiosa, previa specificazione da parte del Comune dei criteri di valutazione indicati nel bando.
4. E' facoltà del Comune prevedere premi o incentivi per i partecipanti al dialogo.

CAPO VI - ALTRE PROCEDURE

Art. 36 - Affidamento dei servizi dell'allegato IIB Codice dei Contratti - principi generali e modalità di affidamento

1. L'aggiudicazione degli appalti aventi per oggetto i servizi elencati nell'allegato II B al Codice dei Contratti avviene nel rispetto dei principi generali di economicità, efficacia, imparzialità, parità di trattamento, trasparenza, proporzionalità. Per tali servizi, il Codice dei Contratti si applica limitatamente alle seguenti norme:
 - articolo 65 (*avviso sui risultati della procedura di affidamento*),
 - articolo 68 (*specifiche tecniche*).
2. L'aggiudicazione dei servizi di cui al comma precedente di importo superiore ad euro 40.000,00, deve essere preceduta da invito ad almeno cinque concorrenti, se compatibile con l'oggetto del contratto. Nel caso di importo inferiore si applica quanto previsto dal successivo Titolo III per le acquisizioni in economia di pari importo.
3. Il Comune adotterà forme adeguate di pubblicità sulla base di una valutazione delle circostanze specifiche del caso, quali l'oggetto dell'appalto e la sua importanza per il mercato interno, il suo importo stimato, le particolari caratteristiche del settore interessato.
4. I termini stabiliti per presentare una manifestazione di interesse o un'offerta devono essere comunque sufficienti per consentire agli operatori economici di procedere ad una valutazione pertinente e di elaborare la loro offerta.

Art. 37 - CONSIP

1. Ai sensi e per gli effetti dell'art. 26 della legge n. 448/1999, come successivamente modificata, l'ente può ricorrere per l'approvvigionamento di beni e servizi alle convenzioni CONSIP ovvero utilizzare i parametri di prezzo-qualità come limiti per la stipulazione dei relativi contratti.

Art. 38 - Affidamento gestione di impianti sportivi comunali

1. Le modalità di affidamento della gestione di impianti sportivi di proprietà comunale sono normate dalla L.R. 14 dicembre 2006, n. 27.



COMUNE DI VALSOLDA

Via Bellotti, 21 – 22010 VALSOLDA (Como)
Tel 034468121 – fax 034468834 – www.comune.valsolda.co.it
C.F. / P.I. 00598360139

Art. 39 - Convenzioni con Cooperative sociali, associazioni, associazioni di volontariato

1. Il Comune, anche in deroga alla disciplina di scelta del contraente prevista per i contratti pubblici, può affidare forniture e servizi, diversi da quelli socio-sanitari ed educativi di importo inferiore alla soglia comunitaria, a cooperative sociali di tipo b) di cui alla Legge n. 381/1991 e smi, finalizzate all'inserimento lavorativo di persone svantaggiate iscritte in apposito albo previsto dalla legge.
2. Qualora sul territorio siano presenti più cooperative sociali in possesso dei requisiti legalmente prescritti ed in relazione ad una medesima attività, la scelta del contraente sarà preceduta dalla promozione di un confronto concorrenziale.
3. Nel caso di affidamenti di importo superiore alla soglia comunitaria è possibile comunque prevedere nel bando di gara l'obbligo di eseguire il contratto con l'impiego di persone svantaggiate e con l'adozione di programmi di recupero ed inserimento lavorativo.
4. Possono essere stipulate convenzioni con associazioni iscritte in appositi Albi, che dimostrino capacità adeguata per la realizzazione di specifiche attività nonché per la gestione di progetti o programmi e che siano in grado di cooperare con il Comune.
5. Il Comune può altresì stipulare convenzioni con associazioni di volontariato e con associazioni di promozione sociale nel rispetto di quanto previsto dalla legislazione statale e regionale in materia.
6. Le convenzioni con le associazioni per le finalità previste nel presente articolo possono anche prevedere la concessione o il comodato degli immobili o degli spazi necessari alla realizzazione delle attività di cui trattasi.

Art. 40 - Convenzioni con imprenditori agricoli

1. Ai sensi del D.Lgs. n. 228/2001, l'amministrazione può procedere alla stipula di convenzioni con imprenditori agricoli per la fornitura di beni e servizi di importo annuale non superiore ad euro 50.000,00 nel caso di imprenditori agricoli e ad euro 300.000,00 nel caso di imprenditori in forma associata.
2. I contratti di cui al precedente comma sono finalizzati alla sistemazione ed alla manutenzione del territorio, alla salvaguardia del paesaggio agrario e forestale, alla cura ed al mantenimento dell'assetto idrogeologico, alla tutela delle vocazioni produttive del territorio. L'esecuzione del contratto avviene mediante l'utilizzo prevalente di attrezzature o risorse dell'azienda normalmente impiegate nell'attività agricola. Il responsabile proponente l'affidamento è tenuto ad accertare preventivamente il possesso dei requisiti tecnico/imprenditoriali e morali in capo alle imprese interpellate.

CAPO VII - GARE TELEMATICHE (o Gare on-line)

Art. 41 - Finalità, principi e fonti

1. Il Comune può utilizzare anche strumenti telematici per l'acquisto di beni e servizi che comportano un'applicazione automatizzata ed informatizzata della procedura di selezione del contraente con conseguente valutazione automatizzata delle offerte e selezione della proposta migliore.
2. Nelle procedure telematiche vengono adottati sistemi e modalità che assicurino la parità di condizioni dei partecipanti, nel rispetto dei principi di trasparenza, semplificazione ed efficacia delle procedure, nonché delle disposizioni, anche tecniche, di recepimento della normativa comunitaria sulle firme elettroniche e sulla documentazione amministrativa.
3. Per le gare telematiche il Comune si avvale di norma del sistema messo a disposizione da CONSIP nel mercato elettronico ovvero procede ai sensi dei successivi articoli.



COMUNE DI VALSOLDA

Via Bellotti, 21 – 22010 VALSOLDA (Como)
Tel 034468121 – fax 034468834 – www.comune.valsolda.co.it
C.F. / P.I. 00598360139

Art. 42 - Definizioni

1. Ai fini del presente capo s'intende :

- a) per gara telematica: la procedura che consente al Comune di effettuare approvvigionamenti di beni e servizi attraverso sistemi elettronici e telematici di negoziazione ponendo in competizione gli offerenti;
- b) per sito: il luogo telematico dove sono resi disponibili agli utenti i servizi e gli strumenti tecnologici necessari all'espletamento delle procedure telematiche di acquisto per l'approvvigionamento di beni e servizi;
- c) per gestore del sistema: il soggetto pubblico o privato di cui il Comune può avvalersi, selezionato nel rispetto della normativa vigente in tema di scelta del contraente, per la gestione tecnica del sistema elettronico e telematico di negoziazione;
- d) per utente: il fornitore di beni e servizi abilitato, ai sensi del presente capo, a partecipare a procedure telematiche attraverso apposita procedura di identificazione.

Art. 43 - Sito "Gare on-line"

1. Il sistema delle gare telematiche è accessibile tramite l'apposito sito internet, di seguito denominato "Gare on-line".

Il sito contiene, oltre alla pubblicazione dei bandi, tutte le modalità di espletamento delle gare, le informazioni sul funzionamento dei sistemi telematici, le metodologie da utilizzare per le aggiudicazioni. Tramite il sito gli utenti abilitati accedono alla piattaforma informatica, che rappresenta il luogo virtuale nel quale si svolgono le procedure di gara, attraverso il sistema di autenticazione degli offerenti.

Art. 44- Gestore del sistema

1. Il gestore del sistema informatico è incaricato della conduzione tecnica e delle applicazioni informatiche necessarie al funzionamento delle procedure necessarie al funzionamento delle procedure telematiche, assumendone la relativa responsabilità.
2. Il gestore del sistema è tenuto a rispettare i principi di sicurezza fissati dalle disposizioni contenute nel D.Lgs. n. 196/2003 e s.m.i.
3. Il gestore del sistema assume il ruolo di responsabile del trattamento dei dati e, su richiesta del Comune, cura gli adempimenti, di competenza della medesima Amministrazione comunale, in ordine alla operatività dei processi di accesso e utilizzo dei sistemi informatici.

Art. 45 - Abilitazione degli utenti

1. Le gare telematiche sono precedute da un bando di abilitazione. Il bando di abilitazione contiene in particolare i seguenti elementi :
 - a) i contenuti e le modalità di presentazione della domanda di abilitazione ;
 - b) le categorie merceologiche dei beni e dei servizi;
 - c) i requisiti oggettivi e soggettivi necessari per ottenere l'abilitazione;
 - d) la durata dell'abilitazione.
2. A seguito della pubblicazione del bando di abilitazione, gli operatori economici interessati devono compilare una scheda identificativa su apposito modulo elettronico disponibile sul sito Internet contenente le informazioni relative ai requisiti degli operatori stessi, sottoscritto dal legale rappresentante e da inviare conformemente alle modalità ivi indicate.
3. Ai concorrenti in possesso dei requisiti stabiliti dal bando viene rilasciata l'abilitazione che comporta l'ammissione all'appalto e l'accesso alla gara on-line.



COMUNE DI VALSOLDA

Via Bellotti, 21 – 22010 VALSOLDA (Como)
Tel 034468121 – fax 034468834 – www.comune.valsolda.co.it
C.F. / P.I. 00598360139

Art. 46 - Forme di pubblicità

1. Le gare in via telematica sono precedute dalla pubblicazione di un bando di gara nelle forme stabilite dalla legislazione vigente e sul sito creato ai sensi del precedente articolo.
2. La documentazione di gara, le informazioni complementari o aggiuntive e le risposte ai chiarimenti richiesti dagli utenti sono resi disponibili sul sito.

Art. 47 - Contenuto del bando e/o della lettera invito

1. Il bando di gara e/o la lettera invito alla gara telematica contiene in particolare, oltre agli elementi essenziali indicati dal Codice dei contratti, anche le seguenti indicazioni:
 - a) l'indicazione che la procedura di gara viene svolta in ogni sua fase fino all'aggiudicazione attraverso mezzi telematici;
 - b) l'indicazione del sito dove il Comune realizza la procedura di gara;
 - c) le modalità di presentazione delle domande di abilitazione;
 - d) le informazioni per la consultazione telematica dei capitolati speciali e dell'eventuale documentazione tecnica utile;
 - e) la descrizione della procedura, delle modalità e dei criteri di scelta del contraente;
 - f) il giorno e l'ora in cui è fissato l'inizio della negoziazione e la sua durata.

Art. 48 - Criteri di aggiudicazione

1. Le gare di cui al presente capo sono aggiudicate:
 - I) Con il criterio del prezzo più basso sulla base dei seguenti metodi:
 - a) secondo il metodo del massimo ribasso mediante offerta unica e segreta in busta chiusa virtuale. Gli utenti abilitati si collegano al sito ed inseriscono le loro offerte la cui visualizzazione è celata fino alla scadenza del termine stabilito per la presentazione delle offerte;
 - b) secondo il metodo del massimo ribasso mediante rilancio dinamico delle offerte. Gli utenti abilitati si collegano al sito ed inseriscono le loro offerte. Nel corso della negoziazione viene continuamente visualizzato, con omissione dell'indicazione dell'offerente, il valore dell'offerta col prezzo più basso, per consentire di effettuare rilanci al ribasso sulle offerte presentate fino alla scadenza del termine previsto nel bando e/o nell'invito;
 - II) Con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, valutabile in base ad elementi diversi dal prezzo, pertinenti alla natura, alla qualità del bene, all'oggetto, quantificabili in modo da poter essere espressi in cifre o percentuali e quindi che siano oggetto di valutazione automatica a mezzo elettronico. Gli utenti si collegano al sito ed inseriscono l'offerta tecnica e l'offerta economica, nei termini indicati nella documentazione di gara.
2. La durata della negoziazione nonché le modalità operative sono contenute nei documenti di gara.

Art. 49 - Offerte anomale

1. L'anomalia delle offerte è valutata secondo le modalità previste dalla normativa vigente.

Art. 50 - Formazione della graduatoria - Aggiudicazione

1. Al termine delle attività di esame e valutazione delle offerte, il sistema telematico produce in automatico la graduatoria che sarà sottoposta ad approvazione della Commissione.
2. L'esito della gara è trasmesso alla casella di posta elettronica degli utenti offerenti.

Art. 51 - Pubblicità delle sedute di gare telematiche

1. Le sedute delle gare telematiche si svolgono nel giorno ed ora stabiliti nel bando e/o nella lettera invito in una sala del palazzo comunale; gli operatori economici abilitati possono collegarsi al sito e fare direttamente la o le proprie offerte. Le sedute sono aperte al pubblico.



COMUNE DI VALSOLDA

Via Bellotti, 21 – 22010 VALSOLDA (Como)
Tel 034468121 – fax 034468834 – www.comune.valsolda.co.it
C.F. / P.I. 00598360139

2. Il Comune si riserva la facoltà di sospendere o rinviare la seduta di gara qualora, nel corso della negoziazione, si verificano anomalie nel funzionamento o dell'applicativo o della rete che rendano impossibile ai concorrenti l'accesso al sito ovvero che impediscano agli stessi di formulare le loro offerte.

Art. 52 - Accesso agli atti

1. Il diritto di accesso di cui alla L. 241/1990 e s.m.i., per gli atti ed i documenti diversi da quelli già pubblicati o resi disponibili sul sito, può essere esercitato, previa autorizzazione specifica concessa dal responsabile del procedimento, mediante l'interrogazione delle registrazioni di sistema informatico che contengono la documentazione in formato elettronico degli atti della procedura per i soggetti abilitati ovvero tramite l'invio ovvero la messa a disposizione di copia autentica degli atti.
2. Sono escluse dal diritto di accesso le soluzioni tecniche ed i programmi per elaboratore utilizzati dal Comune o dal gestore del sistema informatico ove coperti da diritti di privativa intellettuale.

TITOLO III - ACQUISIZIONI IN ECONOMIA DI LAVORI, BENI E SERVIZI

CAPO I - ESECUZIONE DI LAVORI IN ECONOMIA

Art. 53- Ambito di applicazione e fonti

1. Il presente capo disciplina l'esecuzione in economia dei lavori che si riferiscono alle tipologie di interventi specificate nel successivo art. 55.
2. Le regole di affidamento e di esecuzione si ispirano ai principi generali di buona amministrazione e alle seguenti norme: artt. 125 e 137, del Codice dei contratti e Regolamento di Esecuzione.

Art. 54 - Limiti di importo e divieto di frazionamento

1. Le procedure per gli affidamenti di lavori in economia sono consentite, in via generale, nei limiti degli stanziamenti approvati e fino all'importo di 200.000,00 euro. Gli importi sono da intendersi al netto di IVA.
2. Nessuna prestazione di lavori che non ricade nell'ambito di applicazione del presente Capo può essere artificiosamente frazionata allo scopo di sottoporla alla disciplina delle acquisizioni in economia.

Art. 55 - Tipologie dei lavori eseguibili in economia

1. E' possibile il ricorso all'acquisizione in economia dei lavori quando gli stessi siano necessari per il funzionamento del connesso servizio, ovvero quando le relative opere siano da considerarsi di scarsa rilevanza o ricorrenti di manutenzione, nei limiti e secondo le tipologie di cui all'art. 125 c. 6 del Codice dei Contratti. Nei casi in cui l'esecuzione in economia è determinata dalla necessità di provvedere d'urgenza, questa deve risultare da un verbale, redatto a cura del responsabile del procedimento di cui al successivo art. 63, in cui sono indicati i motivi dello stato d'urgenza, le cause che lo hanno provocato e i lavori necessari per rimuoverlo.
2. I lavori che hanno le caratteristiche di cui al primo comma e che possono eseguirsi in economia sono i seguenti:
 - a. per il servizio delle strade:
 - le riparazioni urgenti per frane, erosioni, instabilità dei muri sostegno, rovine di manufatti ecc.;
 - la manutenzione delle strade e la segnaletica;
 - lo sgombero della neve;
 - lo spurgo delle cunette, delle caditoie e delle vasche di sedimentazione dei valletti e le piccole riparazioni ai manufatti;
 - la manutenzione di barriere e protezioni stradali;



COMUNE DI VALSOLDA

Via Bellotti, 21 – 22010 VALSOLDA (Como)
Tel 034468121 – fax 034468834 – www.comune.valsolda.co.it
C.F. / P.I. 00598360139

b. per il servizio delle acque pubbliche e delle fognature:

- la manutenzione delle degli acquedotti, delle fontane, dei pozzi e delle fognature, compreso lo spurgo e del depuratore;
- le prime opere per la difesa dalle inondazioni e per lo scolo delle acque dai territori inondati;

c. per il servizio relativo agli immobili di proprietà del comune:

- la manutenzione dei fabbricati con relativi impianti, infissi e manufatti, la riparazione e adattamento dei locali;

d. per il servizio in genere dei lavori pubblici:

- la manutenzione dei giardini, dei parchi, viali, passeggi e piazze pubbliche, pontili ed, in genere, aree di attracco imbarcazioni e arredo urbano, nonché dei resedi stradali caduti in uso pubblico;
- l'innaffiamento, il taglio dell'erba dei cigli e delle scarpate stradali;
- la manutenzione dei cimiteri;
- i puntellamenti, concatenamenti e demolizioni di fabbricati e manufatti pericolanti;
- l'eliminazione delle barriere architettoniche;
- i lavori e provviste da eseguirsi d'ufficio a carico ed a rischio degli appaltatori;
- i lavori e provviste da eseguirsi con le somme a disposizione dell'amministrazione nei lavori dati in appalto;
- ogni lavoro da eseguirsi d'urgenza, quando non vi siano il tempo ed il modo di procedere all'appalto o siano infruttuosamente esperite le procedure aperte, ristrette, oppure nelle condizioni previste dalla legge, non abbiano avuto esito positivo le procedure negoziate;
- i lavori da eseguirsi d'ufficio a carico dei contravventori alle leggi, ai regolamenti ed alle ordinanze del Sindaco o dei responsabili dei servizi;
- i lavori indispensabili ed urgenti non ricompresi nei contratti di appalto e da eseguirsi in aree, con mezzi d'opera e servendosi di locali e di cave, già dati in consegna agli operatori economici;
- i lavori non ricompresi nei punti precedenti del presente comma riconducibili in ogni caso alle tipologie generali di cui all'art.125 c. 6.

Art. 56 - Modalità di esecuzione

1. I lavori in economia possono essere eseguiti :

- in amministrazione diretta
- per cottimi

2. Sono eseguiti in amministrazione diretta gli interventi effettuati con materiali e mezzi dell'Amministrazione ovvero appositamente acquistati o noleggiati e con personale proprio o eventualmente assunto per l'occasione, sotto la direzione del Responsabile del procedimento.

3. Sono eseguiti a cottimo gli interventi per i quali si rende necessario ovvero opportuno l'affidamento a terzi, persone o imprese.

Art. 57 - Lavori in amministrazione diretta

1. Quando viene scelta la forma di esecuzione in amministrazione diretta, il Responsabile del procedimento organizza ed esegue per mezzo di personale dipendente o di personale eventualmente assunto, i lavori individuati tra le tipologie di cui al precedente art. 55.

2. Il Responsabile del procedimento, in questo caso, propone l'acquisto dei materiali ed il noleggio dei mezzi eventualmente necessari per la realizzazione dell'opera o dell'intervento.

3. I lavori assunti in amministrazione diretta non possono comportare una spesa complessiva superiore a 50.000,00 euro.



COMUNE DI VALSOLDA

Via Bellotti, 21 – 22010 VALSOLDA (Como)
Tel 034468121 – fax 034468834 – www.comune.valsolda.co.it
C.F. / P.I. 00598360139

Art. 58 - Lavori per cottimo

1. Quando viene scelta la forma di esecuzione dei lavori mediante cottimo, il Responsabile del procedimento attiva l'affidamento con procedura negoziata nei confronti di idoneo operatore economico, in possesso dei requisiti morali e di qualificazione prescritti per prestazioni di pari importo affidate con le procedure ordinarie di scelta del contraente, nel rispetto delle tipologie degli interventi individuati al precedente art. 55 ed entro il limite finanziario di 200.000,00 euro.
2. Quando l'importo dei lavori da eseguire in cottimo è inferiore a 40.000,00 euro il Responsabile del procedimento può procedere con affidamento diretto rivolto ad una sola ditta, purché nel rispetto del principio di specializzazione, in relazione alla prestazione da eseguire e della rotazione. L'invito può essere inoltrato anche via fax o altri mezzi ammessi dalla normativa vigente. L'affidamento è disposto con determinazione del Responsabile del servizio.
3. Quando l'importo dei lavori è pari o superiore a 40.000,00 euro e fino a 200.000,00 euro l'affidamento avviene, nel rispetto dei principi di trasparenza, rotazione, parità di trattamento, previa consultazione di almeno cinque operatori economici, se sussistono in tale numero soggetti idonei, individuati sulla base di indagini di mercato ovvero dall'elenco di operatori economici di cui al comma precedente.
4. Nel caso previsto al precedente comma 3, il confronto concorrenziale deve avvenire attraverso gara informale da esperirsi mediante richiesta di disponibilità e di presentazione di offerta in busta chiusa. Il confronto concorrenziale può essere attivato anche mediante invio della lettera invito tramite fax o altri mezzi ammessi dalla normativa vigente.
5. La procedura amministrativa per l'affidamento dei lavori con il cottimo viene svolta seguendo i principi della celerità e della semplificazione amministrativa richiedendo agli operatori interpellati di dichiarare, ai sensi della vigente legge, il possesso dei requisiti di ordine morale, professionale, tecnico-organizzativo ed economico-finanziario e procedendo successivamente alla verifica dei documenti del solo operatore prescelto per l'affidamento.
6. L'atto di cottimo deve indicare :
 - l'elenco dei lavori da eseguire ;
 - i prezzi unitari per i lavori a misura e l'importo di quelle a corpo ;
 - le condizioni di esecuzione ;
 - il termine di esecuzione dei lavori ;
 - le modalità di pagamento;
 - le penalità in caso di ritardo e il diritto del Comune di risolvere in danno il contratto, mediante semplice denuncia, per inadempimento del cottimista ai sensi delle vigenti disposizioni in materia di appalti pubblici.
 - Tutto quanto previsto dalla normativa vigente.
7. E' facoltà del comune istituire, a norma di legge, un elenco di operatori economici, cui possono essere iscritti i soggetti che ne facciano richiesta e che siano in possesso dei requisiti di cui al comma 5. L'elenco è soggetto ad aggiornamento con cadenza almeno annuale.
8. I requisiti di qualificazione sono quelli indicati dalla normativa vigente in materia di appalti di lavori pubblici.
9. La procedura di interpello di una pluralità di operatori, finalizzata ad acquisire le condizioni di offerta più vantaggiose, può essere adottata dal Responsabile del Servizio competente anche nel caso in cui questa non sia obbligatoria per il presente Capo.

Art. 59 - Lavori d'urgenza

1. Ai sensi dell'art.175 del Regolamento d'Esecuzione, in tutti i casi in cui l'esecuzione dei lavori in economia è determinata dalla necessità di provvedere d'urgenza, questa deve risultare da un apposito verbale, in cui sono indicati i motivi dello stato d'urgenza, le cause che lo hanno provocato e i lavori necessari per rimuoverlo.



COMUNE DI VALSOLDA

Via Bellotti, 21 – 22010 VALSOLDA (Como)

Tel 034468121 – fax 034468834 – www.comune.valsolda.co.it

C.F. / P.I. 00598360139

2. Il verbale è compilato dal Responsabile del procedimento o dal tecnico competente per territorio o all'uopo incaricato. Il verbale è trasmesso con perizia estimativa al Responsabile del Servizio competente per la copertura della spesa e l'autorizzazione dei lavori.

Art. 60 - Lavori di somma urgenza

1. Ai sensi dell'art. 176 del Regolamento d'Esecuzione, in circostanze di somma urgenza che non consentono alcun indugio, il soggetto fra il Responsabile del procedimento e il Tecnico incaricato che si reca prima sul luogo, può disporre, contemporaneamente alla redazione del verbale di cui al precedente art.59, la immediata esecuzione dei lavori entro il limite di 200.000,00 euro o comunque di quanto indispensabile per rimuovere lo stato di pregiudizio alla pubblica incolumità.
2. L'esecuzione dei lavori di somma urgenza può essere affidata in forma diretta ad una o più operatori economici individuate dal Responsabile del procedimento o dal Tecnico.
3. Il prezzo delle prestazioni ordinate è definito consensualmente con l'affidatario.
4. Il Responsabile del procedimento o il Tecnico compila entro dieci giorni dall'ordine di esecuzione dei lavori una perizia giustificativa degli stessi e la trasmette, unitamente al verbale di somma urgenza, al Responsabile del Servizio competente che provvede alla copertura della spesa e alla approvazione dei lavori.
5. Qualora un'opera o un lavoro intrapreso per motivi di somma urgenza non riporti l'approvazione del competente organo della stazione appaltante, si procede alla liquidazione delle spese relative alla parte dell'opera o dei lavori realizzati.

Art. 61 - Perizia suppletiva per maggiori spese

1. Ai sensi dell'art.177 del Regolamento d'Esecuzione, qualora durante l'esecuzione dei lavori in economia la somma presunta si riveli insufficiente il Responsabile del procedimento presenta una perizia suppletiva, per chiedere l'autorizzazione sulla eccedenza di spesa.
2. In nessun caso, comunque, la spesa complessiva può superare quella debitamente autorizzata nei limiti di 200.000,00 euro.

Art. 62 - Lavori di manutenzione - Contratti aperti

1. Sono contratti aperti gli appalti in cui la prestazione è pattuita con riferimento ad un determinato arco di tempo, per interventi non predeterminati nel numero, ma resi necessari secondo le necessità dell'Amministrazione.
2. Qualora, nel caso di contratti aperti relativi a lavori di manutenzione, l'importo dei lavori da eseguire ecceda l'importo contrattuale il direttore dei lavori dà comunicazione al Responsabile del procedimento per le opportune determinazioni.
3. Il Responsabile del procedimento può autorizzare l'ulteriore spesa, fino ad un totale complessivo pari all'originario importo posto a base di gara e comunque non superiore a 200.000,00 euro.

Art. 63 - Responsabile del procedimento

1. Per ogni singolo intervento da realizzarsi viene nominato, ai sensi della L. 241/1990, un Responsabile del procedimento al quale sono demandate i compiti che la normativa vigente riserva a tale figura, compatibilmente con la realtà organizzativa del Comune di Valsolda.
2. Nel caso di esigenze impreviste, che non è possibile fronteggiare con le disponibilità degli stanziamenti programmati, spetterà sempre al Responsabile del procedimento formulare al Responsabile del servizio la proposta tendente ad ottenere le disponibilità necessarie a fronteggiare i lavori da eseguirsi in economia, nel rispetto dei limiti del presente Capo.

Art. 64 - Modalità di affidamento dei lavori a cottimo

1. Salvo il caso di affidamento diretto di cui al precedente art.58, comma 2, la procedura di affidamento in economia viene attivata previa adozione di specifica determinazione a contrarre che deve contenere, in



COMUNE DI VALSOLDA

Via Bellotti, 21 – 22010 VALSOLDA (Como)
Tel 034468121 – fax 034468834 – www.comune.valsolda.co.it
C.F. / P.I. 00598360139

particolare : il fine che s'intende perseguire con gli interventi; le ragioni che giustificano l'adozione del sistema di esecuzione in economia; le modalità di scelta del contraente; l'ammontare presunto della spesa e i mezzi di bilancio per farvi fronte.

2. Nella procedura di scelta può essere seguito il criterio del prezzo più basso tutte le volte che le voci di capitolato per lavori risultino economicamente prevalenti rispetto alle voci accessorie delle somministrazioni di forniture e servizi.
3. La lettera invito deve contenere:
 - l'indicazione dell'intervento da realizzare ;
 - il criterio di scelta del contraente;
 - le caratteristiche tecniche del cottimo;
 - le modalità di esecuzione;
 - la somma disponibile per l'intervento;
 - il termine e modalità di pagamento di presentazione delle offerte;
 - le modalità di pagamento dei corrispettivi;
 - la cauzione;
 - le penalità ;
 - i requisiti di affidabilità morale e professionale di cui all'art.38 del Codice dei Contratti;
 - i requisiti di carattere tecnico-organizzativo ed economico-finanziario in possesso dell'operatore;
 - quant'altro ritenuto necessario per l'intervento.
4. L'affidamento dell'intervento è disposto con determinazione del Responsabile del Servizio competente.
5. L'affidamento degli interventi urgenti in economia può essere effettuata mediante comunicazione scritta, anche mediante fax, da parte del Responsabile del procedimento, seguita da contratto, nelle forme indicate all'art.76.

CAPO II - ACQUISIZIONE DI BENI E SERVIZI IN ECONOMIA

Art. 65 - Ambito di applicazione e fonti

1. Il presente capo disciplina l'acquisizione di beni e servizi in economia, che si riferiscono alle tipologie previste nei successivi articoli.
2. Le regole di affidamento si ispirano ai principi generali di buona amministrazione e si conformano all'art. 125 del Codice dei Contratti e al Titolo VIII° Capo III° del Regolamento di esecuzione.

Art. 66 - Limiti di importo e divieto di frazionamento

1. Le procedure in economia per l'acquisizione di beni e servizi sono consentite, nei limiti degli stanziamenti di bilancio, per le tipologie di beni e servizi individuati nei successivi articoli e comunque per importi inferiori a 200.000,00 euro, ossia per importi inferiori alla soglia comunitaria, con esclusione dell'Iva.
2. Il limite attuale dei 200.000,00 euro s'intenderà automaticamente modificato in conseguenza dei diversi limiti introdotti da successiva normativa in materia.
3. Nessun intervento di fornitura o servizio di importo superiore potrà essere frazionato artificialmente al fine di ricondurne l'esecuzione alle regole del presente Capo.

Art. 67 - Tipologie di beni e servizi acquisibili in economia

E' ammesso il ricorso all'acquisizione in economia per i seguenti beni e servizi, nel limite di cui al precedente art. 66:

- 1) acquisto, restauro, manutenzione e riparazione di mobili, arredi, complementi di arredamento e suppellettili per uffici, scuole, e servizi istituzionali, materiale elettorale, infissi, arredo urbano, segnaletica in genere;
- 2) manutenzione di aree verdi, anche attrezzate per l'infanzia e per il gioco, e interventi di giardinaggio in genere;



COMUNE DI VALSOLDA

Via Bellotti, 21 – 22010 VALSOLDA (Como)

Tel 034468121 – fax 034468834 – www.comune.valsolda.co.it

C.F. / P.I. 00598360139

- 3) acquisto, noleggio, assistenza e manutenzione di impianti tecnologici, idraulici, elettrici, di riscaldamento e di condizionamento e fornitura di relativo materiale; acquisto, installazione, manutenzione e riparazione di attrezzature cimiteriali, erogatori d'acqua, impianti e attrezzature antincendio, montacarichi, ascensori, alzacancelli, apparati e sistemi di difesa passiva e materiali elettrici, pompe per acquedotto e fognatura;
- 4) spese per l'acquisto di combustibili per riscaldamento;
- 5) spese per l'illuminazione e la climatizzazione di locali; spese per la fornitura di acqua, gas ed energia elettrica, anche mediante l'acquisto di apparecchiature e spese relative di allacciamento;
- 6) acquisto di generi di cancelleria, sussidi didattici e per assistenza in genere, accessori d'ufficio e per l'attività scolastica; spese per il funzionamento di attrezzature d'ufficio di laboratori anche scolastici e depositi; acquisto e manutenzione apparati di telesoccorso;
- 7) spese relative ai servizi di pulizia, derattizzazione, disinquinamento, disinfestazione e disinfezione delle infrastrutture e dei mezzi; spese per mantenimento animali in genere; smaltimento dei rifiuti tossici e nocivi e dei materiali inquinanti, igienizzazione locali diversi, sanificazione bagni e locali adibiti ad uso pubblico, scolastico e assistenziale e acquisto dei materiali occorrenti; acquisto e noleggio servizi igienici mobili; acquisto e manutenzione elettrodomestici, attrezzature da cucina e stoviglie, spese per servizi cimiteriali in genere;
- 8) servizi di registrazione, trascrizione e catalogazione bibliografica; spese per la stampa e diffusione di documenti, bollettini speciali, buste, prospetti e stampati speciali; spese per l'editoria, la stampa, la realizzazione e la diffusione di pubblicazioni nonché la stampa di peculiari sussidi pedagogico didattici; riprese televisive, filmati e prodotti fotografici anche digitali, e su supporto informatico; acquisto, noleggio, manutenzione e riparazione di attrezzature e materiali per tipografia, stampa off-set e digitale, fotolitografia, fotocomposizione, eliocopie, planimetrie, scansioni, fotocopie a colori, allestimento, legatoria; acquisto, noleggio, riparazione e manutenzione di macchine da scrivere, da calcolo, fotocopiatrici, fotostampatori, affrancatrici e materiali multimediali per laboratori e/o istituti di ricerca e formazione, apparecchiature diverse, macchine fotografiche, audiovisivi e spese per il relativo materiale di consumo e pezzi di ricambio; servizi di microfilmatura;
- 9) spese postali, telefoniche e telegrafiche;
- 10) acquisto e rilegatura di libri, registri, riviste, giornali e pubblicazioni di vario genere, anche su supporto informatico e multimediale; abbonamenti a periodici, a banche dati e ad agenzie di informazione;
- 11) divulgazione di bandi di concorso o avvisi a mezzo stampa o altri mezzi di informazione;
- 12) spese per l'organizzazione di concorsi e per l'espletamento delle prove; spese per la partecipazione e l'organizzazione di conferenze, convegni, congressi, riunioni, mostre, cerimonie, manifestazioni e ricorrenze; spese per informazione e propaganda di attività educative, ricreative, scientifiche e culturali; spese per il servizio di guide turistiche e didattiche e per la fruizione di manifestazioni culturali; acquisto di sussidi didattici e servizi di tipo pedagogico, spese per acquisto o noleggio luminarie natalizie, fontane, addobbi ed elementi di decorazione in genere; spese per l'organizzazione di spettacoli pirotecnici ed affini; servizi di collaborazione per predisposizione capitolati e analisi offerte nonché per verifica retributiva e contributiva relativa al personale delle ditte aggiudicatrici; spese per la certificazione aziendale;
- 13) spese di rappresentanza, acquisto di medaglie, di addobbi floreali, diplomi, fasce tricolori, bandiere con relative aste ed oggetti per premi e gadget in genere;
- 14) spese per servizi di lavoro interinale; spese per la partecipazione e lo svolgimento, di corsi di preparazione, formazione e perfezionamento del personale e di soggetti esterni e per l'organizzazione di corsi promossi dai settori comunali anche in convenzione con soggetti terzi; partecipazione alle spese per corsi indetti da enti, istituti ed amministrazioni varie;
- 15) brokeraggio assicurativo, polizze di assicurazione e fidejussioni;
- 16) acquisto, noleggio, riparazione, manutenzione e gestione di veicoli, rimorchi, materiale ed attrezzature; acquisto, manutenzione e gestione di attrezzature, strumenti, materiali e beni di



COMUNE DI VALSOLDA

Via Bellotti, 21 – 22010 VALSOLDA (Como)

Tel 034468121 – fax 034468834 – www.comune.valsolda.co.it

C.F. / P.I. 00598360139

consumo per l'espletamento dei servizi di polizia e di protezione civile; acquisto di materiale di ricambio, combustibili, carburanti, lubrificanti, estinguenti ed altro materiale di consumo; spese per il funzionamento dei magazzini, dei laboratori, delle autorimesse, delle officine nonché per i relativi impianti ed attrezzature;

- 17)** spese per trasporto di persone e materiale vario; spedizioni, noli, imballaggi, facchinaggio, sdoganamento, immagazzinamento ed attrezzature speciali per il carico e lo scarico dei materiali;
- 18)** spese per la vigilanza degli edifici; spese per la tutela della salute e della sicurezza degli ambienti di lavoro; acquisto di prodotti per l'igiene personale, medicinali e altri prodotti farmaceutici, alimenti dietetici per la prima infanzia; acquisto di dispositivi di protezione individuale; sussidi per alunni in situazione di difficoltà; acquisto materiali, beni e arredi per attività scolastiche e parascolastiche; acquisto materiali, beni ed arredi per cucine; apparecchiature e materiali sanitari;
- 19)** servizi e materiali per le attività di animazione nei centri per anziani, comprese gite, vacanze e trattenimenti in genere;
- 20)** fornitura servizi e prestazioni in materia di trasporto scolastico e relativo accompagnamento attinenti alle scuole di ogni ordine e grado; attività ricreative estive e uscite didattiche anche per utenti disabili; acquisto, noleggio, riparazione e manutenzione mezzi speciali; allestimento accessori e attrezzature per il trasporto bambini o disabili;
- 21)** spese per la gestione in genere di servizi sociali;
- 22)** beni e servizi necessari per l'attuazione di ordinanze dei responsabili di servizio o sindacali e per il rispetto dei regolamenti;
- 23)** spese per attività scolastica; acquisto, manutenzione e riparazione attrezzi e materiali per attività scolastica, didattica, ludico/ricreativa, acquisto attrezzature per l'infanzia e per il gioco;
- 24)** spese per la gestione ed il funzionamento degli impianti sportivi e di altre strutture comunali; acquisto, manutenzione e riparazione di attrezzi e di materiali ginnico-sportivi;
- 25)** spese per il funzionamento delle mense di servizio, delle mense scolastiche o per anziani e del servizio ludico/ricreativo; acquisto viveri e generi di conforto; convenzioni con esercizi privati di ristorazione e buoni pasto;
- 26)** acquisto, confezione, riparazione, lavanderia e manutenzione di materiali di vestiario, materassi, telerie, materiale di merceria, equipaggiamento, armamento, tute, camici ed altri indumenti da lavoro, abiti borghesi e speciali capi di vestiario;
- 27)** spese per acquisti, installazioni, manutenzioni, riparazioni, noleggi, canoni e convenzioni di sistemi per le telecomunicazioni comprendenti apparati vari; impianti ed infrastrutture, apparati radio ricetrasmittenti; etilometro, materiali ed attrezzature per le telecomunicazioni; impianti e sistemi di videoconferenza; centrali, apparecchi ed impianti telefonici ed elettronici, apparati ed impianti telefax, di messaggistica e di registrazione; sistemi, apparecchiature ed impianti televisivi, di registrazione, di ripresa, fonici, sonori e di allarme; noleggi ed impianti luce, acquisto autovelox ed impianti di videosorveglianza in genere;
- 28)** spese per l'acquisto, il noleggio, la gestione e la manutenzione di apparecchiature, di reti e sistemi telematici, di materiale informatico e di supporto di vario genere; spese per prodotti e pacchetti software e per servizi informatici, compresa l'assistenza specialistica sistemistica e di programmazione;
- 29)** locazione per uso temporaneo di immobili, con attrezzature già installate o da installare, per l'espletamento di corsi e concorsi, per l'organizzazione di convegni, congressi, conferenze, riunioni, mostre ed altre manifestazioni culturali educative, ludico/ricreative e scientifiche;
- 30)** spese per interventi destinati a fronteggiare l'immediato pericolo connesso ad eventi calamitosi di diversa origine, nonché per la riparazione dei danni causati dagli stessi; spese per interventi di somma urgenza concernenti la stabilità degli edifici sia di proprietà privata che in uso al Comune;
- 31)** spese per interventi e servizi indispensabili per la rimozione di ostacoli di qualunque genere al trasporto terrestre e lacuale;



COMUNE DI VALSOLDA

Via Bellotti, 21 – 22010 VALSOLDA (Como)
Tel 034468121 – fax 034468834 – www.comune.valsolda.co.it
C.F. / P.I. 00598360139

- 32)** spese per interventi e prestazioni indispensabili per assicurare la continuità dei servizi d'istituto, scolastici, educativo/ricreativi;
- 33)** spese per l'acquisto, la manutenzione, la riparazione, il trasporto e la sistemazione dei beni assistenziali da distribuire alla popolazione in caso di calamità; spese per la gestione ed il funzionamento dei centri assistenziali di pronto intervento;
- 34)** beni e servizi di qualsiasi natura per i quali siano esperite infruttuosamente le procedure aperte, ristrette o negoziate e non possa esserne differita l'esecuzione;
- 35)** acquisizione di beni e servizi nell'ipotesi di risoluzione di un precedente rapporto contrattuale, quanto ciò sia ritenuto necessario o conveniente per assicurare la prestazione nel termine previsto dal contratto;
- 36)** acquisizione di beni e servizi nell'ipotesi di completamento delle prestazioni non previste dal contratto in corso, qualora non sia possibile imporne l'esecuzione nell'ambito dell'oggetto principale del contratto medesimo;
- 37)** acquisizione di beni e servizi nella misura strettamente necessaria, nel caso di contratti scaduti, nelle more dello svolgimento delle ordinarie procedure di scelta del contraente;
- 38)** acquisizione di beni e servizi nei casi di eventi oggettivamente imprevedibili ed urgenti, al fine di scongiurare situazioni di pericolo a persone, animali o cose, nonché a danno dell'igiene e salute pubblica e del patrimonio storico, artistico, culturale, scientifico, scolastico ed educativo;
- 39)** acquisizione di beni e servizi connessi ad impellenti ed imprevedibili esigenze di ordine pubblico;
- 40)** spese minute, anche a carico dei fondi di funzionamento dei plessi scolastici, degli uffici, non previste nelle precedenti lettere;
- 41)** acquisizione di beni e servizi non ricompresi nelle tipologie di cui sopra ai punti precedenti, rientranti nell'ordinaria amministrazione delle funzioni comunali.

Art. 68 - Modalità di esecuzione

- 1. L'acquisizione in economia degli interventi può avvenire:
 - a) in amministrazione diretta;
 - b) per cottimo fiduciario.

Art. 69 - Amministrazione diretta

- 1. Sono eseguiti con il sistema dell'amministrazione diretta i servizi per i quali non occorre l'intervento di terzi soggetti, persone o imprese, al Comune.
- 2. Gli interventi sono eseguiti con il personale dipendente del Comune o personale eventualmente assunto in via straordinaria impiegando materiali e mezzi di proprietà o in uso al medesimo.

Art. 70 - Cottimo fiduciario

- 1. Sono acquisite con il sistema del cottimo fiduciario le forniture ed i servizi per l'esecuzione dei quali si renda necessario ed opportuno l'affidamento ad operatori economici, con l'obbligo di provvedere con i propri mezzi, nel rispetto delle condizioni stabilite nel presente Capo.
- 2. Quando viene scelta la forma di esecuzione degli interventi mediante cottimo, il Responsabile del procedimento attiva l'affidamento, con procedura negoziata, nel rispetto delle tipologie individuate ai precedenti articoli ed entro il limite finanziario indicato all'art.66.
- 3. L'esecuzione delle spese in economia deve essere preceduta da confronto concorrenziale fra almeno cinque operatori economici, se sussistono in tal numero soggetti idonei, nel rispetto dei principi di trasparenza, rotazione, parità di trattamento, individuati tramite apposito elenco di operatori economici predisposto dal Comune ovvero sulla base di indagini di mercato.
- 4. E' consentito procedere ad affidamento diretto tramite interpello di un solo soggetto nei seguenti casi:
 - nota specialità del bene o del servizio, in relazione alle specifiche tecniche o alle caratteristiche di mercato;
 - acquisto di beni e servizi connessi ad impellenti e imprevedibili esigenze;



COMUNE DI VALSOLDA

Via Bellotti, 21 – 22010 VALSOLDA (Como)

Tel 034468121 – fax 034468834 – www.comune.valsolda.co.it

C.F. / P.I. 00598360139

- quando la spesa non superi l'importo di 40.000,00 euro.

In tal caso la scelta del soggetto con cui contrattare deve essere assunta nel rispetto del principio di specializzazione, in relazione alla prestazione da acquisire e di rotazione, ove siano presenti nell'elenco degli operatori economici o sul mercato più imprese idonee.

5. L'affidamento diretto in economia è disposto con determinazione del Responsabile del Servizio, adeguatamente motivata, contenere la dimostrazione della corrispondenza del caso concreto alla fattispecie ammessa dalla norma e la dichiarazione di idoneità del contraente prescelto e di congruità del prezzo.

Art. 71 - Svolgimento della procedura

1. Quando non si operi con affidamento diretto, il confronto concorrenziale avviene attraverso gara informale, da esperirsi mediante richiesta, anche a mezzo fax in casi di urgenza, di preventivo-offerta in busta chiusa entro un determinato termine. Nei casi in cui si renda opportuno, il confronto concorrenziale sarà preceduto da un'indagine di mercato, tramite internet, al fine di reperire ditte operanti nel settore e l'orientamento dei prezzi.
2. La procedura amministrativa per l'affidamento delle spese a cottimo viene svolta seguendo i principi della celerità e semplificazione amministrativa, richiedendo agli operatori economici interpellati di dichiarare, nelle vigenti forme di legge, il possesso dei requisiti di idoneità morale, capacità tecnico-professionale ed economico-finanziaria prescritta per prestazioni di pari importo affidate con le procedure ordinarie di scelta del contraente.
3. L'aggiudicazione degli interventi in economia potrà essere effettuata sia con il criterio del prezzo più basso che con quello dell'offerta economicamente più vantaggiosa.
4. Il criterio del prezzo più basso verrà utilizzato, qualora la fornitura dei beni o l'espletamento dei servizi oggetto del contratto debba essere conforme ad appositi capitolati tecnici o disciplinari tecnici oppure come descritti nella lettera invito.
5. Il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa verrà utilizzato qualora si rende necessario o opportuno considerare oltre al prezzo ulteriori elementi, variabili a seconda della natura della prestazione, quali il termine di esecuzione o di consegna, il costo di utilizzazione, il rendimento, la qualità, il carattere tecnico e funzionale, il servizio di assistenza successivo alla vendita, ecc.. In tal caso gli elementi di valutazione che saranno applicati per l'aggiudicazione del cottimo devono essere menzionati nella lettera invito.
6. In caso di offerte ritenute anormalmente basse, il responsabile del procedimento ha la facoltà di attivare il procedimento del contraddittorio e procederà ad escludere le offerte per le quali non siano state presentate adeguate giustificazioni.
7. La lettera di invito di regola deve indicare: l'elenco degli interventi, i prezzi unitari per le forniture e i servizi a misura e l'importo di quelle a corpo; le condizioni di esecuzione; i tempi di consegna; le modalità di pagamento; le penalità in caso di ritardo e la facoltà che si riserva il Comune di provvedere d'ufficio a rischio del cottimista o il diritto del Comune di risolvere in danno il contratto, mediante semplice denuncia, per inadempimento del cottimista.
8. Quando l'importo dell'acquisizione in economia è superiore a 40.000 euro e non si procede ad individuare le ditte dall'elenco aperto di operatori economici implementato dal Comune, il Responsabile del servizio può effettuare l'indagine di mercato attraverso la pubblicazione di un avviso sul sito Internet dell'Amministrazione, recante le indicazioni essenziali della procedura di acquisizione al fine di sollecitare la presentazione di candidature da parte degli operatori potenzialmente interessati. L'avviso è omesso in caso di urgenza di provvedere che non consente alcun indugio ovvero in caso di specialità della prestazione ed unicità del prestatore. L'avviso contiene altresì il termine di presentazione delle candidature, che deve essere fissato tenendo conto della complessità della prestazione oggetto del contratto e non può comunque essere inferiore a sette giorni dalla pubblicazione dell'avviso stesso sul sito internet del Comune.



COMUNE DI VALSOLDA

Via Bellotti, 21 – 22010 VALSOLDA (Como)
Tel 034468121 – fax 034468834 – www.comune.valsolda.co.it
C.F. / P.I. 00598360139

CAPO III – INCARICHI PER L'AFFIDAMENTO DEI SERVIZI ATTINENTI ALL'ARCHITETTURA ED ALL'INGEGNERIA

Art. 72 - Disciplina generale

1. Gli incarichi professionali sono prestazioni d'opera intellettuale rese senza vincoli di subordinazione del prestatore nei confronti del committente e disciplinate dal codice civile.
2. Il conferimento degli incarichi esterni deve limitarsi di norma ai casi in cui non sia possibile provvedere avvalendosi del personale comunale in coerenza all'art. 120 comma 2-bis del Codice dei Contratti.
3. L'Amministrazione può inoltre avvalersi di professionisti esterni per la particolarità o la complessità della prestazione richiesta o di collaborazioni esterne in relazione a sperimentazioni e progetti strategici connessi all'attività istituzionale.
4. Il ricorso a collaboratori o professionisti esterni nonché la scelta dei medesimi devono essere compiutamente motivati, fatta salva comunque l'applicazione della normativa italiana ed europea e di recepimento in materia di appalti di servizi per gli incarichi ivi disciplinati.
5. La scelta del professionista deve in ogni caso tenere conto del fatto che non sussistano motivi di incompatibilità legati ad interessi di qualunque natura con riferimento all'oggetto dell'incarico.
6. Nell'affidamento di incarichi a società di professionisti o a soggetti collettivi costituiti in forma giuridicamente ammessa, devono essere indicate nel contratto le generalità del professionista che assume la direzione e la responsabilità dell'attività intellettuale.
7. Il contratto è sottoscritto dal Responsabile del servizio e dal professionista o collaboratore esterno e deve indicare contenuto, natura e modalità di svolgimento dell'incarico, il termine iniziale e finale, le cause di risoluzione, il compenso, le modalità e i termini di pagamento e di rimborso delle eventuali spese. Copia dello stesso deve essere trasmessa all'ufficio per la prevista pubblicazione.
8. Il compenso deve essere congruo e proporzionato all'attività prestata. Possono essere previsti pagamenti anche per prestazioni parziali rese e documentate.

Art. 73 - Modalità di affidamento degli incarichi

1. I contratti d'opera intellettuale non disciplinati da normativa specifica, possono essere affidati sulla base di adeguata motivazione. L'affidamento è disposto dal responsabile del servizio.
2. L'affidamento dei servizi attinenti all'architettura ed all'ingegneria nonché agli altri servizi tecnici, è disciplinato dall'articolo 91 del Codice dei Contratti, in relazione all'importo dei relativi corrispettivi e la scelta del soggetto avviene a seguito di procedura aperta, ristretta o negoziata. Per la indizione di gare di appalto di servizi tecnici occorrerà da parte del RUP effettuare tre operazioni preliminari:
 - a. determinare l'importo del corrispettivo del servizio tecnico da porre a base di gara;
 - b. determinare i requisiti di carattere speciale che devono possedere candidati e concorrenti per poter partecipare alla gara;
 - c. Specificare - nel caso la gara si svolga impiegando il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa - del contenuto del documento da presentare, ai fini della dimostrazione della professionalità o della adeguatezza dell'offerta.
3. L'affidamento dei servizi di importo pari o superiore a centomila euro dovrà avvenire secondo le disposizioni della parte II, titoli I e II del Codice dei Contratti.
4. L'affidamento dei servizi di importo inferiore a 100.000,00 euro, ai sensi dell'art. 91, comma 2, del Codice dei Contratti può essere affidato, ai sensi dell'art. 57 (procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara) comma 6 del medesimo Codice dei Contratti, invitando almeno 5 soggetti, nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza, rotazione, individuabili in apposito elenco redatto in base al successivo comma 5 del presente articolo. La facoltà di ricorrere alla procedura negoziata non esclude la possibilità di effettuare una procedura aperta o ristretta.
5. Al fine di garantire il rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità, trasparenza, rotazione ed adeguato livello di pubblicità che consenta l'apertura al mercato della



COMUNE DI VALSOLDA

Via Bellotti, 21 – 22010 VALSOLDA (Como)
Tel 034468121 – fax 034468834 – www.comune.valsolda.co.it
C.F. / P.I. 00598360139

concorrenza e nel contempo consentire una celerità nelle procedure di scelta, l'Amministrazione Comunale può istituire un elenco di professionisti, ad aggiornamento almeno annuale con forme di pubblicità adeguate, in modo da garantire ai professionisti in possesso dei requisiti minimi il diritto di iscriversi all'elenco stesso. Non è comunque esclusa la possibilità di individuare i soggetti professionali sulla base di indagini di mercato finalizzate al singolo specifico affidamento previo apposito avviso e nel rispetto della principio della rotazione.

6. Per l'affidamento di incarichi di importo inferiore a 40.000,00 euro, il Responsabile del Servizio può, in relazione a proprie specifiche esigenze nonché per ragioni di celerità, procedere all'affidamento diretto. Il ribasso sull'importo della prestazione viene negoziato fra il Responsabile del Servizio e l'operatore economico cui si intende affidare la prestazione, sulla base della specificità del caso.

TITOLO IV - LA SERIE NEGOZIALE

CAPO I - LA STIPULAZIONE DEL CONTRATTO

Art. 74- Competenza alla stipula

1. Il contratto è sottoscritto dal Responsabile del Servizio proponente di cui all'articolo 4, comma 1 del presente regolamento. In caso di assenza od impedimento, competente alla stipula è il Responsabile del Servizio che legalmente lo sostituisce.
2. Il Responsabile del Servizio di cui al comma 1 è responsabile delle disposizioni negoziali sottoscritte e della corretta esecuzione del contratto. A tal fine lo stesso deve sovrintendere, promuovere e svolgere tutte le attività necessarie del caso.
3. I Responsabili dei Servizi devono astenersi dalla conclusione di contratti quando si trovino in conflitto di interessi con il Comune, quando siano legati da un rapporto di parentela con l'altro contraente, e comunque, quando non si trovino in condizione tale da assicurare imparzialità nell'esecuzione rispetto alla controparte.

Art. 75 - Modalità di stipula

1. I contratti sono stipulati nelle seguenti forme:
 1. per atto pubblico notarile;
 2. per atto pubblico - amministrativo
 3. a mezzo di scrittura privata autenticata
 4. a mezzo di scrittura privata;
 5. nelle altre forme previste dalla legge.
2. La scrittura privata può assumere una delle seguenti forme:
 - a) sottoscrizione per accettazione in calce al capitolato o del provvedimento di affidamento contenente gli elementi essenziali della prestazione richiesta;
 - b) atto separato di obbligazione costituito da lettera-offerta, sottoscritta dall'aggiudicatario ed accettata dal Comune;
 - c) scambio di corrispondenza tra proposta ed accettazione, secondo gli usi del commercio.
3. Il segretario comunale -o chi legalmente lo sostituisce- interviene in qualità di ufficiale rogante per ricevere e quindi per rogare gli atti in forma pubblica amministrativa ove una parte contraente sia l'ente ovvero per autenticare le scritture private, nonché per autenticare gli atti unilaterali il cui contenuto sia rivolto a favore dell'interesse dell'ente.
4. Salvo quanto prescritto da specifiche norme che dispongano in modo diverso, di norma, i contratti il cui valore sia pari o superiore a 40.000,00 euro vengono stipulati in forma pubblico amministrativa con intervento del Segretario Comunale – o di chi legalmente lo sostituisce- ovvero con sottoscrizione autenticata.



COMUNE DI VALSOLDA

Via Bellotti, 21 – 22010 VALSOLDA (Como)
Tel 034468121 – fax 034468834 – www.comune.valsolda.co.it
C.F. / P.I. 00598360139

5. I contratti il cui valore sia inferiore a 40.000,00 euro sono stipulati in forma di scrittura privata non autenticata anche mediante scambio di corrispondenza secondo gli usi del commercio, anche a mezzo telefax o strumenti informatici e telematici.
6. Anche per importi inferiori al limite indicato al precedente comma del presente articolo, in relazione al tipo di rapporto giuridico, ovvero alla natura dei beni o servizi da acquisire, si potrà far luogo alla stipula di contratti in forma pubblica amministrativa ovvero per mezzo di scrittura privata autenticata.
7. In ogni caso la forma pubblica dell'atto è sempre presente quale forma necessaria di contratto da adottare a seguito di procedura aperta o ristretta ad evidenza pubblica.
8. I contratti che sono stipulati con i professionisti per l'esercizio di attività professionale, salvo quanto previsto al comma 6, sono di norma stipulati in forma di scrittura privata non autenticata a prescindere dal loro valore.
9. Le concessioni cimiteriali sono stipulate in forma di scrittura privata non autenticata fatto salvo il caso in cui il valore del contratto superi la soglia fissata per la registrazione obbligatoria. In tal caso si procederà mediante scrittura privata autenticata ovvero forma pubblica-amministrativa.
10. E' fatta salva la possibilità di demandare l'attività di rogito ad un notaio in relazione a particolari tipologie contrattuali quali compravendite immobiliari, costituzione, modificazione o trasferimento di diritti reali ed in genere atti che richiedano la trascrizione nei registri immobiliari.

Art. 76 - Adempimenti per la stipulazione dei contratti

1. La stipulazione dei contratti in forma pubblica amministrativa o di scrittura privata, fatto salvo quanto previsto al comma 4, è curata dall'Ufficio gare e contratti.
2. Ai fini di cui al precedente comma, dopo l'adozione del provvedimento di aggiudicazione, l'Ufficio gare e contratti, pone in essere gli atti necessari e legalmente previsti per addivenire alla stipulazione contrattuale, cura la stesura del contratto allegando i documenti che il Responsabile del Servizio preposto alla sottoscrizione ritiene opportuno allegare ed in accordo con le parti contraenti e con l'ufficiale rogante, fissa il giorno in cui dovrà procedersi alla sottoscrizione del contratto.
3. Se l'aggiudicatario non si presenta alla stipulazione del contratto nel termine essenziale, salvo fatti giustificabili e dimostrabili che devono essere comunicati con la massima sollecitudine, decade dall'aggiudicazione o dall'assegnazione. In tal caso si provvede ad incamerare la cauzione provvisoria, quando richiesta e a darne comunicazione all'Autorità di Vigilanza sui contratti pubblici. L'aggiudicazione al concorrente secondo in graduatoria si intende estesa ad ogni gara anche diversa da quelle di appalto per lavori pubblici.
4. Quando il contratto è stipulato mediante sottoscrizione per accettazione in calce al capitolato, mediante atto separato di obbligazione o mediante scambio di corrispondenza secondo gli usi del commercio la relativa stipulazione è curata dal Servizio proponente.

Art. 77- Spese contrattuali

1. Tutte le spese inerenti e conseguenti alla stipulazione del contratto sono a carico dei contraenti con il Comune, salvo che la legge non dispone diversamente.
2. All'attività di rogito dell'ufficiale rogante comunale si ricollega l'applicazione dei diritti di segreteria (o di rogito).
3. I contratti conclusi in forma pubblica amministrativa o tramite scrittura privata autenticata sono assoggettati all'applicazione dei diritti di segreteria nei casi e per gli importi stabiliti dalla legge.
4. Il versamento delle spese e dei diritti, nell'ammontare complessivo come sopra determinato, è effettuato, prima della stipulazione, presso la tesoreria Comunale oppure presso l'ufficio ragioneria contestualmente alla stipula.
5. Per i contratti di durata pluriennale, i diritti di segreteria devono commisurarsi all'importo complessivo dei contratti stessi.



COMUNE DI VALSOLDA

Via Bellotti, 21 – 22010 VALSOLDA (Como)
Tel 034468121 – fax 034468834 – www.comune.valsolda.co.it
C.F. / P.I. 00598360139

Art. 78 - Repertorio e custodia dei contratti

1. Presso l'Ufficio gare e contratti è custodito il Repertorio generale dei contratti del Comune in cui vengono inseriti in ordine cronologico tutti i contratti stipulati sia in forma pubblica amministrativa che per scrittura privata autenticata o per scrittura privata non autenticata, se sottoposti a registrazione. Il contratto una volta inserito a repertorio assume un numero progressivo identificativo.
2. Responsabile della tenuta del repertorio e della custodia degli originali dei contratti è il Segretario comunale che si avvale, a tal fine, dell'Ufficio gare e contratti. I contratti sono conservati in appositi fascicoli in ordine cronologico.

Art. 79 - Registrazione del contratto

1. Sono soggetti a registrazione i contratti di cui alla parte 1^a della tariffa allegata al D.P.R. n. 131/1986 nei modi e nei tempi legalmente previsti. Sono quindi soggetti a registrazione tutti i contratti redatti in forma pubblico-amministrativa o per scrittura privata autenticata.
2. I contratti stipulati per scrittura privata e non rientranti nelle tipologie di cui alla parte 1^a della tariffa allegata al D.P.R. n. 131/1986 sono soggetti alla registrazione solo in caso d'uso.
3. L'Ufficio gare e contratti cura la registrazione dei contratti, qualora dovuta, all'atto della stipulazione degli stessi.

Art. 80 - Revisione prezzi, Rinnovo e Proroghe contrattuali

1. Nei contratti di durata ad esecuzione periodica o continuata è inserita la clausola di revisione del prezzo, ai sensi dell'art.115 del Codice dei Contratti, che deve essere operata sulla base dell'istruttoria effettuata dal responsabile dell'esecuzione del contratto ossia dal responsabile proponente.
2. E' possibile procedere al rinnovo dei contratti nei casi previsti dalla legge.
3. Prima di procedere agli affidamenti di cui al precedente comma occorre accertare l'idoneità del contraente a soddisfare pienamente l'interesse pubblico specifico sotteso al contratto e dunque l'opportunità di proseguire il rapporto contrattuale.
4. Il contratto in scadenza può essere prorogato in attesa dell'esito della nuova gara (c.d. proroga tecnica).
5. Alle variazioni ed estensioni di cui al presente articolo, consegue la stipulazione di un contratto aggiuntivo. Per le prestazioni aggiuntive ad un contratto principale, che formano oggetto di separato atto, va richiesta la cauzione definitiva nella stessa percentuale di quella costituita per il contratto principale.

CAPO II - LA GESTIONE DEL CONTRATTO

Art. 81 - Responsabilità della esecuzione del contratto

1. Il Responsabile del Servizio che sottoscrive il contratto è responsabile dell'esecuzione del contratto stesso salvo i casi in cui la responsabilità sia demandata ad altri Responsabili dei Servizi sulla base delle specifiche competenze come individuate dal regolamento sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi e dal PEG. Questo implica la vigilanza sul regolare adempimento delle obbligazioni assunte dalla controparte e l'obbligo di attivare, qualora se ne realizzino i presupposti, tutte le sanzioni previste nel contratto stesso.
2. La vigilanza è tesa anche ad evitare il verificarsi di ritardi che possano generare danni per il Comune.
3. Ai fini di cui ai commi precedenti possono essere disposti in qualsiasi momento controlli volti ad accertare il rispetto delle disposizioni dei capitolati o delle prescrizioni contrattuali pattuite nonché prove di funzionamento e di accertamento sulla qualità dei materiali impiegati.

Art. 82 - Contratti aggiuntivi

1. Sono ammesse, nei limiti previsti dall'art. 57, c.5, lett.a) e dall'art. 125, c.10. lett.b) del Codice dei Contratti, modifiche contrattuali ad integrazione del contratto se ritenute necessarie per la funzionalità della prestazione. Per l'integrazione di contratto e per l'affidamento di prestazioni complementari o di



COMUNE DI VALSOLDA

Via Bellotti, 21 – 22010 VALSOLDA (Como)
Tel 034468121 – fax 034468834 – www.comune.valsolda.co.it
C.F. / P.I. 00598360139

completamento si provvederà alla stipulazione di un contratto aggiuntivo a quello principale. Il contratto aggiuntivo, che deve essere preceduto da apposita determinazione a contrattare, deve essere stipulato nella stessa forma del contratto principale.

2. Nei casi previsti dalla vigente normativa, il Comune può chiedere all'appaltatore una variazione in aumento o in diminuzione al contratto fino a concorrenza di un quinto del prezzo complessivo previsto in contratto e l'appaltatore è obbligato ad assoggettarvisi alle stesse condizioni previste nel contratto.

Art. 83 - Divieto di cessione del contratto e Subappalto

1. Il contratto d'appalto non può essere ceduto, a pena di nullità.
2. Il ricorso al subappalto è consentito nell'ambito e nei limiti dell'art. 118 del Codice dei Contratti e delle ulteriori norme vigenti in materia.

Art. 84 - Modalità di risoluzione delle controversie - Risoluzione con mediazione dell'Autorità per la vigilanza sui contratti

1. Ove possibile, le controversie in ordine all'esecuzione dei contratti pubblici, vanno risolte bonariamente con le procedure previste dagli articoli 239 e 240 del Codice dei Contratti (transazioni/accordi bonari).
2. L'Amministrazione o una o più delle altre parti interessate dalle procedure di aggiudicazione di un appalto pubblico possono chiedere all'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture di esprimere parere non vincolante relativamente a questioni insorte durante lo svolgimento delle procedure di gara, eventualmente formulando una ipotesi di soluzione, in base a quanto previsto dall'articolo 6, comma 7, lett. n) del Codice dei Contratti.

Art. 85 - Obblighi dell'appaltatore relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari

1. L'appaltatore è tenuto ad assolvere a tutti gli obblighi previsti dall'art. 3 della legge n. 136/2010 al fine di assicurare la tracciabilità dei movimenti finanziari relativi all'appalto.
2. Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni finanziarie relative al presente appalto costituisce, ai sensi dell'art. 3, comma 9-bis della legge n. 136/2010, causa di risoluzione del contratto.
3. L'Amministrazione verifica in occasione di ogni pagamento all'appaltatore e con interventi di controllo ulteriori l'assolvimento, da parte dello stesso, degli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari.
4. Anche l'impresa subappaltatrice/subfornitrice nell'ambito di qualsiasi appalto è tenuta ad assolvere a tutti gli obblighi previsti dall'art. 3 della legge n. 136/2010 al fine di assicurare la tracciabilità dei movimenti finanziari relativi all'appalto. Il mancato utilizzo del bonifico bancario postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni finanziarie relative al presente appalto costituisce, ai sensi dell'art. 3, comma 9-bis della legge n. 136/2010, causa di risoluzione del contratto.

Art. 86 - Trattamento dei dati personali

1. Il trattamento dei dati personali avverrà, ai sensi della normativa vigente, laddove necessario per l'esecuzione di obblighi derivanti dal contratto e in attuazione di obblighi previsti dalla legislazione vigente nella piena tutela dei diritti dei concorrenti e della loro riservatezza.
1. In particolare la comunicazione e la diffusione ad Enti Pubblici non economici saranno disposte in attuazione di adempimenti legislativi o regolamentari; la comunicazione e la diffusione a privati Enti pubblici economici, ai sensi della legge 241/90, avverrà laddove sia riscontrato un interesse qualificato e concreto, per la tutela di situazioni giuridicamente rilevanti, nei modi, nelle forme e con i limiti imposti dalla tutela della riservatezza.



COMUNE DI VALSOLDA

Via Bellotti, 21 – 22010 VALSOLDA (Como)
Tel 034468121 – fax 034468834 – www.comune.valsolda.co.it
C.F. / P.I. 00598360139

TITOLO V - DISPOSIZIONI FINALI

Art. 87 - Disposizioni di coordinamento

1. Quanto è previsto dal presente Regolamento per una singola figura di contratto o procedimento è da ritenersi estensibile alle altre, in quanto compatibile.
2. Tutti gli importi indicati nel presente regolamento, se non diversamente stabilito, devono intendersi al netto degli oneri fiscali.
3. Le norme del presente Regolamento hanno efficacia applicativa fino all'emanazione di leggi comunitarie, statali, regionali o di atti aventi valore ed efficacia normativa a carattere generale, che disciplinino diversamente la materia in oggetto.

Art.88 – deroghe

Nelle more della formazione dell'ufficio gare e contratti l'espletamento delle gare sarà formalizzato dal Responsabile del Servizio.

Art. 89 - Abrogazioni

Dall'entrata in vigore del presente regolamento sono abrogate tutte le disposizioni normative comunali in contrasto compreso il vigente Regolamento comunale per i lavori, le forniture e i servizi in economia approvato con deliberazione di C.C. n.45 del 28.11.2006 ed integrato con deliberazione di C.C. n.1 del 05.03.2008.

Art. 90 - Entrata in vigore

Il presente Regolamento entra in vigore alla data di esecutività della deliberazione di approvazione e si applica, per quanto compatibile, alle procedure in corso alla data della sua entrata in vigore.